

DIRITTI LAVORO

I QUADERNI DEL FORUM DIRITTI LAVORO / NUMERO SPECIALE



Italia, Repubblica precaria

PERCHÉ **VOTARE NO:**

**AZZARITI / CREMASCHI / DE FIORES / GUGLIELMI
RONCHETTI / RUSSO / SALERNI / TOMASELLI**

SOMMARIO



I quaderni del
Forum Diritti Lavoro

n. 0 settembre 2016

direttore
FRANCO RUSSO

art director
RICCARDO BIZZICCARI

immagini
ARCHIVIO USB

progetto editoriale
CONSORZIO CREATIVI

editore
UNIONE SINDACALE DI BASE
DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE

Via dell'Aeroporto 129, 00129 Roma
tel. +39 06 596 640 004

4 UN NUMERO 0 NELL'ANNO ZERO

Editoriale

di Fabrizio TOMASELLI

8 VOGLIONO CHE LA COSTITUZIONE DIVENTI LETTERA MORTA

“Il potere autoritario che scaturisce dai 47 nuovi articoli della Costituzione renziana distrugge l'autonomia di tutte le istituzioni della Repubblica, dal Parlamento, alla magistratura, agli enti locali.”

di Giorgio CREMASCHI

14 PIÙ POTERE, MENO DEMOCRAZIA

“La volontà di estromettere l'organo della rappresentanza popolare per far diventare la revisione costituzionale una questione di 'governo' è stata manifesta e continua”

di Gaetano AZZARITI

24 I LAVORATORI DEVONO PRODURRE, NON OCCUPARSI DELLA DEMOCRAZIA

“...un segmento fondamentale per il successo dell'attacco alla Costituzione, non potendosi davvero sconfiggere i diritti costituzionali se non battendo al contempo quelli del lavoro...”

di Carlo GUGLIELMI

32 I PARTITI POLITICI: FUNZIONE DEMOCRATICA O VOCAZIONE MAGGIORITARIA?

“La stessa leadership non è più collocata all'interno di una dimensione organizzativa permeata sulla base di istanze ideali, ma tende progressivamente a tramutarsi in “psicotecnica della direzione di partito”

di Claudio DE FIORES

40 GOVERNO FORTE, REGIONI DEBOLI

“...oltre le comunicazioni e le professioni, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionali dell'energia nonché le infrastrutture strategiche, le grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale.”

di Laura RONCHETTI

48 LE BUGIE DI BRUNETTA AVEVANO LE GAMBE CORTE, QUELLE DI MADIA MANI LESTE

“Lo scenario drammatico dell'ultimo decennio rende la situazione ancora più esasperata ed esasperante, con il blocco pluriennale ed il mancato rinnovo dei contratti.”

di Arturo SALERNI

58 LA ROTTURA DEL PATTO COSTITUZIONALE

“La rottura del patto sociale, frutto delle politiche liberiste, va insieme alla rottura del patto costituzionale; la regressione dei diritti del lavoro e sociali va insieme alla regressione della democrazia rappresentativa

di Franco RUSSO

66 CONTRO QUESTI 47 ARTICOLI BISOGNEREBBE FARE UN QUARANTOTTO

Pubblichiamo il testo della riforma costituzionale, votato dal Parlamento.

di REDAZIONE

In copertina
Giuseppe Armenia
“Classici dell'arte capovolti”,
Il Quarto Stato
di Pellizza da Volpedo



UN NUMERO 0 DELL'ANNO ZERO

Editoriale

di Fabrizio TOMASELLI

Questa pubblicazione affronta il tema centrale della politica italiana in questi mesi: le riforme costituzionali, varate dal Parlamento italiano e il prossimo referendum confermativo, con cui il governo Renzi chiama al voto i cittadini italiani.

Questa pubblicazione è un quaderno che si avvale del contributo di giuristi e avvocati che hanno dato vita in questi anni al Forum Diritti Lavoro e di coloro che pur non facendo parte del Forum hanno collaborato a varie iniziative. Un ambito, quello del Forum Diritti Lavoro, che rappresenta un osservatorio generoso e competente dei cambiamenti rapidi e profondi che sono stati operati dal legislatore in materia di giurisprudenza del lavoro.

I detrattori quanto i sostenitori delle politiche neo liberiste concordano, tutto sommato che il processo di revisione costituzionale è datato a partire dalle prime riforme sul lavoro.

Questo processo ha origini nella stagione del berlusconismo e non s'interruppe mai, neppure coi governi Prodi. Ha continuato il suo cammino, allargando lo spettro della sua azione, fino a entrare con prepotenza -senza trovare ostacoli da parte di Cgil, Cisl e Uil, né opposizione del centrosinistra -nel welfare: sono stati presi di mira la sanità, la scuola, la previdenza.

Il lavoro e il welfare sono stati veri e propri campi di battaglia delle politiche neoliberiste, l'azzeramento dei diritti sociali è stato perseguito con determinazione fanatica, amplificata dalla grancassa mediatica. Un'infaticabile opera di restaurazione della supremazia del profitto che è stata definita "lotta di classe al contrario".

Le riforme costituzionali sono il culmine della "lotta di classe al contrario", come cerchiamo di argomentare e dimostrare nelle pagine di questo quaderno. Che offre

non solo sostanziosi spunti di riflessione, ma segna una tappa della vita del Forum Diritti Lavoro: molte delle analisi sviluppate in questi anni hanno trovato conferma nei fatti di oggi. Il rapporto di collaborazione e di analisi tra il Forum Diritti Lavoro e l'Unione sindacale di base è stato non solo utile, ma proficuo e fecondo. Tuttavia, il quadro che si sta delineando impone di allungare lo sguardo verso le prossime iniziative che a marce forzate si stanno muovendo contro il lavoro e lo stato sociale.

Si avverte forte il bisogno di un nuovo strumento di analisi teorica, di mobilitazione intellettuale e di schiarimento politico e culturale, che sappia essere duttile in mano al sindacalismo alternativo e di classe e alle lotte che ingaggia contro le politiche neoliberiste e le pratiche padronali; che sappia orientare e contribuire a ricomporre l'opposizione sociale, in tutte le sue articolazioni; che si proponga e sappia svolgere il compito di delineare nuove prospettive di lotta delle classi lavoratrici e dei ceti medi impoveriti dalla crisi.

C'è un'urgenza che si manifesta ormai sempre più chiaramente: essa è non solo la difesa dei diritti conquistati con la Costituzione del 1948, ma la conquista di nuovi diritti per tutti i ceti sociali creati e sfruttati dalle nuove forme del lavoro nell'era digitale.

È in questo senso che le pagine di questa pubblicazione vanno lette e attentamente prese in considerazione. Esse cadono nell'anno zero della nuova fase dell'attacco ai diritti del lavoro, contrassegnata dalle riforme costituzionali. Nel contempo, esse potrebbero essere il numero 0 di una rivista utile alle lotte per la difesa dei diritti acquisiti e la conquista di nuovi diritti del lavoro. Una sorta di "prova tecnica di trasmissione" che ci auguriamo si trasformi in un segnale di comunicazione chiaro e forte.



Vogliono la morte del diritto alla pensione.



LE PRIVATIZZAZIONI CI ROVINANO LA VITA.

Le politiche sociali del governo sono un'arma di distruzione di massa dei diritti della classe lavoratrice. Unitevi alle lotte per l'uguaglianza, la libertà, la democrazia.

USB. **INSIEME SIAMO IMBATTIBILI.** usb.it |   

VOGLIONO CHE LA COSTITUZIONE DIVENTI LETTERA MORTA

“Il potere autoritario che scaturisce dai 47 nuovi articoli della Costituzione renziana distrugge l'autonomia di tutte le istituzioni della Repubblica, dal Parlamento, alla magistratura, agli enti locali.”

di Giorgio CREMASCHI

Perché una lavoratrice o un lavoratore in quanto tali, e non come semplici cittadini, dovrebbero essere interessati ad esprimere con tutta la forza possibile, nelle urne e nel paese, il loro No alla controriforma costituzionale di Renzi? A questa domanda dobbiamo rispondere se vogliamo suscitare quella risposta di popolo che oggi non è affatto scontata e sulla cui assenza conta il fronte del Sì per vincere il referendum.

Per giungere a questo risultato dobbiamo smontare i due concetti principali usati dalla propaganda avversaria: che la controriforma sia un cambiamento rispetto all'immobilismo degli ultimi trent'anni e che comunque essa, per quanto profonda, non intacchi i principi della Prima parte della Costituzione.

Sull'uso spregiudicato della parola cambiamento la critica per certi versi è semplicissima, in particolare nel mondo del lavoro. Non c'è un solo cambiamento in questi ultimi trent'anni che sia stato favorevole a chi lavora, vorrebbe lavorare, finisce di lavorare. La stessa parola *riforma*, che negli anni '70 del secolo scorso individuava l'affermazione dei diritti sociali e del lavoro, oggi propone un fine opposto. Riforme sono quel pacchetto di misure liberiste, riduzione dei salari e dei diritti del lavoro, tagli allo Stato sociale, privatizzazioni, che vengono chieste dalla Troika e dalla finanza internazionale e fatte proprie dai governi. Oggi se sentono parlare di riforme, lavoratori e pensionati spaventati subito mettono la mano a protezione del portafoglio. Per questo mi sembra più giusto usare la parola *controriforma*.

Che il cambiamento non sia un valore in sé lo sanno benissimo gli operai ai quali l'impresa spiega che

deve per forza cambiare, che è costretta a delocalizzare e che purtroppo lo status dei suoi dipendenti cambia, da quello di risorse a quello di esuberanti. Si può cambiare in meglio o in peggio, nessuna persona sana di mente accetterebbe di cambiare comunque, a meno di non essere tratta in inganno dai quei patti diabolici di cui sono piene le favole.

Tuttavia si può rispondere alla retorica del cambiamento con una contestazione più mirata. La controriforma di Renzi, non cambia, ma piuttosto conclude un processo trentennale di smantellamento dei principi e delle regole della Costituzione del 1948. La legge Renzi-Boschi sistematizza un processo di riduzione dei poteri e dei diritti popolari e del lavoro, di centralizzazione del potere iniziato negli anni '80 del secolo scorso con i governi di Bettino Craxi. Non a caso è in quegli anni che si comincia a parlare di governabilità e decisionismo. Allora si lanciò il progetto di una 'grande riforma' che superasse il sistema costituzionale uscito dalla sconfitta del fascismo e rafforzasse il potere di decidere del governo e del suo capo. Craxi accompagnò questo suo disegno con il taglio per decreto legge del salario determinato dalla scala mobile. Questo per chiarire quale fosse il segno sociale ed economico del decisionismo rivendicato. Nel mondo della globalizzazione dei mercati e della speculazione finanziaria dominante sarebbe stato necessario un nuovo tipo di governo, più simile all'amministrazione di una impresa che debba competere con la concorrenza, che al governo democratico della società.

Contemporaneamente allo smantellamento di quei *lacci e laccioli*, per usare la definizione di Gui-



do Carli, che limitavano mercato e potere d'impresa, negli anni '80 si diede il via alla piena affermazione del potere della finanza sul bilancio pubblico. Nel 1981 venne decisa la separazione del Tesoro dalla Banca d'Italia, per cui da quel momento l'amministrazione pubblica per i suoi bisogni avrebbe dovuto indebitarsi con le banche e la finanza internazionale a prezzi di mercato, invece che ricorrere alla Banca d'Italia come nei decenni di crescita precedenti. Insomma negli anni '80 si misero in campo tutte le basi delle politiche liberiste contro il lavoro e i diritti sociali, poi sviluppatasi nei trenta anni successivi. La grande riforma politica, che avrebbe dovuto ristrutturare le istituzioni democratiche in funzione del mercato e della impresa, invece segnò il passo e subì l'interruzione traumatica di *tangentopoli*.

Ora Renzi riprende e porta a conclusione tutti i progetti di riforma autoritaria della democrazia nati trent'anni fa, contemporaneamente ed assieme all'affermazione delle politiche economiche e sociali liberiste. Il suo quindi non è un cambiamento, ma il compimento sul piano istituzionale delle politiche che da trenta anni colpiscono il lavoro.

Roberto Benigni e altri sostengono però che la legge Renzi-Boschi possa essere accettata proprio perché inerisce alla organizzazione del potere e non ai suoi fini, che resterebbero ancora quelli definiti nella prima parte, che non viene toccata. La Costituzione più bella del mondo resterà, dicono costoro, sarà solo più efficiente.

Anche qui basterebbe un poco di buonsenso per contestare una affermazione che chiaramente non sta in piedi. Come si possono cambiare 47 articoli della Costituzione in una volta sola e poi sostenere che la Carta in fondo è sempre la stessa? Se in una automobile lascio tutta la carrozzeria esterna e cambio motore e parti meccaniche io ho un'altra vettura e anche la carrozzeria ne risentirà, sempre che non si vada a sbattere.

Ma la questione è in realtà molto più grave.

La Prima parte della Costituzione, cioè i principi sul lavoro, sulla salute, sul rapporto pubblico privato, sull'ambiente, da tempo viene devastata dalle normali leggi dei governi. Forse che acquistare un operaio come un pacchetto di sigarette dal tabaccaio, con i voucher, ha qualcosa a che vedere con il concetto costituzionale di lavoro? E la distruzione dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori e tutte le

forme di precarietà previste per legge, non espellono forse i diritti costituzionali dai luoghi di lavoro? Di Vittorio chiedeva di far entrare la Costituzione nelle fabbriche per realizzarla davvero, oggi la si estromette dal rapporto di lavoro ridotto a merce, per poi renderla vuota e inutile ovunque. E lo Sblocca Italia, la Buona Scuola, i tagli alla sanità che costringono milioni di poveri a non curarsi, quelli alle pensioni, le privatizzazioni non devastano ogni principio della prima parte della Costituzione? E la guerra in violazione plateale dell'articolo 11?

Da tempo la politica quotidiana dei governi viola i principi della Prima parte della Carta, la controriforma della sua Seconda parte istituzionalizza e rende permanente il pratico smantellamento della Prima.

La nostra non è una costituzione liberale che stabilisce semplicemente le regole del gioco per l'accesso al potere politico. Quello era lo Statuto Albertino, che permise vent'anni di dittatura fascista nel rispetto delle sue regole. La nostra è una Costituzione democratica a forte caratterizzazione sociale, è una Costituzione sociale.

Voglio ricordare quello che secondo me è l'articolo che meglio caratterizza il senso e lo scopo della nostra Carta, l'articolo 3.

All'inizio quell'articolo afferma semplicemente il principio dell'eguaglianza formale: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge", fin qui siamo nel solco delle costituzioni liberali e borghesi. Ma poi nel secondo comma cambia tutto, leggiamolo:

"È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

Ecco, qui la nostra Costituzione afferma che senza eguaglianza sociale non c'è davvero neppure quella formale. Marchionne che guadagna 50 milioni di euro all'anno ed un operaio Fiat che ne prende 25000 non sono eguali. "uno ha infinitamente più potere dell'altro.

Per questo il diritto del lavoro non è eguale a quello commerciale, perché la compravendita della prestazione di lavoro non avviene tra contraenti con pari forza contrattuale. Il diritto del lavoro parte dal presupposto che i rapporti di forza tra impresa e la-

Diritti violati, democrazia sfregiata.



Abbiamo scelto di batterci per l'affermazione dei diritti e della democrazia. Siamo il sindacato della classe lavoratrice per la difesa del welfare, contro le privatizzazioni, per salari reddito e pensioni adeguati, per la difesa dell'istruzione, della previdenza e della sanità pubblica, per il diritto all'abitare. **Costruiamo un percorso di alternativa e di lotta, INSIEME SIAMO IMBATTIBILI.**

voratore vadano riequilibrati a favore di quest'ultimo; ed è proprio per questo che le riforme liberiste degli ultimi trent'anni smantellano il diritto del lavoro e lo sostituiscono con il diritto commerciale. Secondo la controriforma liberista il lavoro va trattato come qualsiasi altra merce e non deve essere sostenuto da leggi e tutele speciali, altrimenti verrebbero violate le sacre leggi del mercato.

L'articolo 3 riconosce la disparità sociale delle classi come limite assoluto della democrazia e affida alla Repubblica il compito di 'rimuovere', apprezziamo bene la forza di questa parola, gli ostacoli economici all'eguaglianza. Chi sono i soggetti a cui la Repubblica deve offrire la sua tutela particolare, i cittadini svantaggiati genericamente intesi? No, sono proprio i lavoratori perché evidentemente per



la nostra Costituzione il grado di libertà reale del paese si misura innanzitutto con quello del lavoro. Una costituzione classista? No, democratica nel senso ampio assunto da questa parola dopo la sconfitta del fascismo.

Si noti bene poi che il compito di rimuovere gli ostacoli all'eguaglianza non è affidato al governo o al suo capo, ma alla Repubblica. Cioè al governo, al Parlamento, alla magistratura, agli enti locali, a tutte le istituzioni politiche che compongono la Repubblica, comprese le organizzazioni che la Costituzione riconosce come fondamentali, sindacati, partiti, libere associazioni. Tutto questo è la Repubblica, che si dà il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono la reale eguaglianza. La repubblica prefigurata ed organizzata dalla controriforma di Renzi è invece tutta un'altra cosa.

Prima di tutto nella *Costituzione renziana* c'è un uomo solo al comando. Il Parlamento è composto di nominati, direttamente il Senato, indirettamente ma egualmente la Camera. Che viene eletta con una legge elettorale che concede il potere assoluto alla più grande delle minoranze, che potrà decidere quello che vuole, o meglio quello che vuole il suo capo, contro la maggioranza del paese che non l'ha scelta per governare. Un colpo di Stato permanente, frutto del golpe bianco che ha prodotto la stessa legge di riforma. Non dimentichiamo infatti che un Parlamento dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale, con una maggioranza che rappresenta poco più del 20% del paese reale, ha smontato un Costituzione votata nel 1947 da oltre il 90% di una Assemblea eletta dal 90% dei cittadini.

Il potere autoritario che scaturisce dai 47 nuovi articoli della *Costituzione renziana* distrugge l'autonomia di tutte le istituzioni della Repubblica, dal Parlamento, alla magistratura, agli enti locali. I sindaci diventano impiegati del governo, visti i vincoli nazionali ed europei cui sono sottoposti secondo il nuovo articolo 119. I sindacati, anche per le complicità di CGIL-CISL-UIL, vengono anche essi soggiogati al sistema di potere. Che a sua volta deve obbedire a vincoli e ordini superiori, quelli dettati dal vincolo europeo.

In sintesi la controriforma della Costituzione è un tavolo a tre gambe. Quella centrale, su cui siamo chiamati ad esprimerci con il referendum, organizza il sistema di potere attorno al capo. Un'altra gamba

è l'Italicum, la legge elettorale truffa che determina chi sarà il capo. Ed infine il nuovo articolo 81, che impone al capo un vincolo superiore: quello del *fiscal compact* europeo, il pareggio di bilancio obbligatorio costituzionalmente. Una Repubblica autoritaria a sovranità limitata, questo è ciò che sta sul tavolo della controriforma costituzionale. Noi col nostro voto possiamo far saltare solo una di queste tre gambe, ma con le restanti due il tavolo non starebbe in piedi e farlo crollare definitivamente dovrà essere il nostro obiettivo.

Altro che rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e la partecipazione dei lavoratori, la nuova Repubblica si dà un altro mandato, quello di rimuovere gli ostacoli alla libertà d'impresa. Nel nome del mercato e dell'austerità europea, il capo supremo deve fare sì che la Repubblica sia sempre più appetibile per gli investimenti della finanza e delle multinazionali, che devono essere attirati come dice la propaganda liberista dominante. È la Repubblica del TTIP, il trattato internazionale che vorrebbe concedere il diritto alla extraterritorialità giudiziaria alle multinazionali, prima di tutto sui diritti del lavoro e sulla tutela della salute e dell'ambiente.

Le fonti ispiratrici di questa costituzione di mercato sono chiaramente rintracciabili nei centri del potere finanziario europeo e multinazionale. Basta rileggersi la lettera del 5 agosto 2011, indirizzata al governo italiano da Draghi e Trichet, cioè dalla Banca d'Italia e dalla Banca Centrale Europea. Quel testo definiva un preciso programma di governo di riforma costituzionale, realizzato poi in gran parte dagli esecutivi che si sono succeduti da allora alla guida del Paese. Ma soprattutto bisogna ricordare il documento del 28 maggio 2013 stilato dalla banca JP Morgan, una delle grandi istituzioni della finanza speculativa mondiale.

La Banca Morgan scriveva che le riforme liberiste nei paesi europei periferici, Italia, Spagna, Grecia, Portogallo, non si erano potute realizzare pienamente a causa degli ostacoli frapposti dalle relative costituzioni nazionali. Dell'elaborazione di quelle costituzioni, figlie della sconfitta del fascismo, la banca sottolineava la parte rilevante avuta in essa dalle forze di sinistra socialiste e comuniste. Per questa ragione storica le Costituzioni antifasciste tutelano il lavoro, danno troppo potere alle opposizioni così come alle regioni e ai comuni, garantiscono i

sindacati e in definitiva danno potere di veto a chiunque scenda in piazza per difendere i propri interessi. Finché ci sarà l'ostacolo di queste Costituzioni, le riforme liberiste della economia e della società non potranno mai dispiegarsi con tutta la loro efficacia, quindi se si vorranno realizzare davvero quelle riforme, bisognerà cambiare quelle costituzioni, concludeva allora la banca.

Non può esservi dubbio che la legge Renzi-Boschi corrisponda meticolosamente agli indirizzi di riforma costituzionale rivendicati dalla banca Morgan e che la sua messa in opera cancellerebbe la sostanza della Costituzione antifascista. Per questa semplice ragione il mondo del lavoro deve votare No alla controriforma, affinché l'Italia sia ancora una Repubblica democratica fondata sul lavoro e non sulle banche.



PIÙ POTERE, MENO DEMOCRAZIA

“La volontà di estromettere l’organo della rappresentanza popolare per far diventare la revisione costituzionale una questione di ‘governo’ è stata manifesta e continua”

di Gaetano AZZARITI

Democrazia costituzionale e Parlamento

Quando si riforma una Costituzione si mettono in gioco le proprie convinzioni più profonde. È possibile che una nuova legge ‘ordinaria’ sia giustificata in ragione della convenienza del momento, non altrettanto può avvenire per la Costituzione. Nel caso della legge ‘suprema’ è l’idea stessa di democrazia che deve sostenere le ragioni che inducono al cambiamento. Quel che ci si propone non è infatti una innovazione contingente, né può farsi valere lo stato d’emergenza. Lo scopo di una revisione costituzionale è quello di proiettarsi verso il futuro per definire un *nuovo ordine sociale*. Solo preservando questa dimensione ‘superiore’ (di valore e non di scopo) si può salvaguardare la natura di *pactum consociationis* al testo costituzionale, in grado di esprimere i principi comune che sostengono la convivenza di un popolo. A questa dimensione si cerca di sfuggire, preferendo la banalizzazione politica della riforma costituzionale. Quando si ripete che si cambia la Costituzione per poter ‘governare’ – e non invece per affermare valori di democrazia – si confessa la propria inadeguatezza.

Come è nata la revisione della Costituzione

L’incapacità – o non volontà, che è lo stesso – di porsi entro una prospettiva effettivamente ‘costituzionale’ non è fatto recente. È da quando la crisi dei partiti si è avvitata su sé stessa che si è cercato di imputare alla Costituzione responsabilità non sue, sfuggendo così la questione reale, che si poneva sul piano politico-sociale, non certo su quello propriamente costituzionale, della progressiva evaporazione della

rappresentanza politica. Ciò spiega molto dei fallimenti continui della stagione che è alle nostre spalle, costellata da revisioni costituzionali avventate, ma anche dalla morte di tutti i partiti novecenteschi, da una distanza sempre più preoccupante tra coloro che gestiscono il potere e la società, da una crescente perdita di senso della politica democratica.

Una nuova classe dirigente ha preso il potere. Un ceto politico cresciuto nella crisi di sistema, una nuova generazione figlia del suo tempo. Dice di voler cambiare passo, ma, in realtà, perpetua gli errori che ci hanno condotto sin qui. Anzi, in materia di riforma costituzionale sembra rilanciare la prospettiva ‘politicista’, dimostrando che, se i padri non si sono dimostrati all’altezza del compito, i figli non hanno neppure la necessaria consapevolezza.

Così, alcuni indizi segnalano la distanza che, da ultimo, ha separato l’agire politico dalle logiche stesse che dovrebbero sovrintendere la discussione sulle regole costituzionali. Se si esaminano le vicende che hanno portato al varo e poi all’approvazione da parte del Parlamento del ddl Boschi emerge una sostanziale alterità tra comportamenti posti in essere e lo spirito della Costituzione.

Nel nostro sistema la revisione della Costituzione – democratica e pluralista – pretende che si ricerchi un particolare tipo di ‘compromesso’, assunto nel più nobile significato kelseniano. Non schiacciato sul principio di semplice maggioranza e sulla contrapposizione tra le forze politiche e le componenti parlamentari (che regge invece l’ordinaria modalità di decisione delle assemblee legislative), bensì conseguito in virtù di una discussione tra progetti e



meno
RICCHEZZA
più
DISTRIBUZIONE

Voglio LA VO RO.



#vogliolavoro è il punto di vista della classe lavoratrice per le lotte sociali e il diritto all'abitare. #vogliolavoro lancia la campagna contro la precarietà, in difesa di occupazione e lavoro, del Welfare, dei diritti sindacali, politici e civili, della salute, della previdenza e della scuola pubblica.

USB. INSIEME SIAMO IMBATTIBILI. usb.it |  

indirizzi diversi, in cui il confronto si ponga a fondamento della sintesi che legittimerà il nuovo ordine, da tutti riconosciuto proprio perché espressione di un 'libero' confronto tra tutte le parti. Presupposto legittimante il 'patto' fondativo i rapporti politici di convivenza comune è dunque la particolare discussione (tra pari e senza vincoli di parte) e modalità di decisione (che tende all'integrazione delle posizioni).

Proprio questa logica di integrazione (alla ricerca dei valori onnicondivisi) vale a distinguere nel profondo l'azione di Governo, che deve invece perseguire scopi particolari, indirizzi politici maggioritari condivisi solo da una parte politica predefinita (formalmente individuata nella nostra forma di governo mediante l'approvazione di una specifica mozione 'di fiducia'). Alle altre parti – le minoranze – è asse-

meno
INQUINAMENTO
più
BENESSERE

Voglio LA VO RO.



#vogliolavoro è il punto di vista e di lotta della classe lavoratrice per la difesa dell'Ambiente. #vogliolavoro lancia la campagna contro la precarietà, in difesa di occupazione e lavoro, del Welfare, dei diritti sindacali, politici e civili, della salute, della previdenza e della scuola pubblica.

USB. INSIEME SIAMO IMBATTIBILI. usb.it |  

gnato, invece, il fondamentale compito di contrapporsi e controllare, al di fuori da ogni esigenza di gestione consociativa del potere. L'azione di Governo dunque divide, la Costituzione invece unisce.

Per questo il *topos* della riforma costituzionale è il Parlamento. Pur se non si deve dar luogo ad una 'nuova' Costituzione (che pretenderebbe un'apposita Assemblea, eletta a suffragio universale e con meto-

do proporzionale, anche in questo caso sanzionando la distanza dall'ordinaria gestione del potere) è comunque essenziale che sia l'organo rappresentativo della sovranità popolare il titolare del potere di revisione della Costituzione e che siano i rappresentanti direttamente eletti i protagonisti del mutamento.

Ora, tutti questi principi sono stati stravolti, ovvero sono stati riletti in chiave oligarchica. Il 'compro-



messo' costituzionale, infatti, è stato sì siglato, ma al di fuori del Parlamento e tra 'capi', con l'esclusione delle voci dissenzienti.

La volontà di estromettere l'organo della rappresentanza popolare per far diventare la revisione costituzionale una questione di 'governo' è stata manifesta e continua. Non solo il disegno di legge costituzionale è stato presentato direttamente dall'esecutivo, ma la direzione dei lavori parlamentari è stata sempre e solo nelle mani della maggioranza (ovvero del leader del partito maggiore e del 'suo' ministro per le riforme). Alcuni episodi appaiono assai significativi. È stata la stessa relatrice del ddl in discussione al Senato ad affermare che gli emendamenti da lei presentati venivano 'vistati' dal Governo, rilevando così chi fosse il suo reale ed unico interlocutore. Quando, poi, durante la discussione in Commissione si sono manifestate posizioni alternative a quelle definite dal Governo, che sono parse in grado di poter ottenere un vasto consenso, si è provveduto a sostituire i senatori 'non allineati', facendo prevalere ragioni di disciplina di gruppo (assai discutibili in materia costituzionale) sul chiaro principio costituzionale del libero mandato e della rappresentanza nazionale di ogni parlamentare.

La negazione di ogni logica di 'compromesso' costituzionale s'è poi palesata in Assemblea durante la fase che dovrebbe essere dedicata alla discussione, alla razionale definizione della sintesi e poi – solo in seguito – alle votazioni sui singoli articoli e sull'intero testo.

Si è giunti in Aula con un testo 'di maggioranza' definito esclusivamente in base ad un accordo tra Governo e relatori, scritto in base ad un 'patto' extraparlamentare siglato tra leader di partito, con l'esclusione di ogni altro soggetto: estromessi sia le forze politiche organizzate, tanto di maggioranza quanto di opposizione, sia tutte le voci esterne alle parti contraenti che non dividevano il contenuto della proposta di revisione. Ciò ha indotto chi si opponeva alla riforma, ritenendo chiusi tutti gli spazi del confronto, a mettere in pratica la tecnica dell'ostruzionismo parlamentare. Di fronte ad una impossibilità di dialogo (da un lato una maggioranza blindata dall'accordo extraparlamentare, dall'altro una guerriglia di mera ostruzione predisposta da una opposizione senza voce) chi avesse voluto salvare lo *spirito costituente* avrebbe dovuto proporre azioni

distensive, metodi dialoganti, interpretazioni aperte e concilianti dei regolamenti e delle prassi. Fare di tutto, insomma, per superare le rispettive rigidità, assicurando – in ogni modo e in ogni caso – un dibattito vero e un confronto aperto. Così non è stato. Su impulso del Governo, la questione dei tempi di approvazione ha invece assunto un plusvalore politico inusuale, assolutamente improprio se riferito alla modifica del testo costituzionale. Si sono volute rigidamente adottare tutte le misure regolamentari che riducono al minimo la discussione, essendo finalizzate ad un unico obiettivo: l'approvazione in tempi certi di un provvedimento legislativo. Se l'abuso di questi metodi restrittivi sono discutibili nei casi di approvazione di leggi ordinarie e nel normale svolgimento della vita dei Parlamenti, essi risultano insopportabili (perché estranei alla sua diversa logica) nei casi di revisione costituzionale. Ebbene, le decisioni assunte a maggioranza dalla conferenza dei capigruppo, dall'Ufficio di presidenza e dal Presidente di assemblea, di contingentare i tempi di discussione, utilizzare tecniche di drastica riduzione degli emendamenti, separare nettamente il tempo dedicato alla discussione da quello impiegato per la votazione hanno determinato una situazione paradossale. S'è alla fine approvato un testo di revisione della nostra Costituzione senza un confronto reale, consumato il tempo di discussione in risse verbali e contestazioni procedurali, senza mai una disponibilità reale al dialogo (salvo le strumentali accuse rivolte agli avversari di turno di non voler cambiare, non voler discutere, non volere accettare il nuovo e la rapidità del cambiamento inarrestabile, ovvero di pulsioni autoritarie non meglio definite). Non si sarebbe mai dovuto assistere allo spettacolo surreale che – una volta esaurito il tempo 'concesso' per il dibattito – ha visto un'Assemblea muta ed irriflessiva procedere ad un'interminabile serie di votazioni, che meccanicamente respingeva ogni emendamento dei senatori di opposizione ed approvava la riforma definita dagli accordi con il Governo.

La delegittimazione del potere di revisione della Costituzione esercitata su impulso del Governo, assistito dalla maggioranza dei parlamentari, nonché definito un base ad un accordo privato (tra alcuni leader ovvero tra oligarchie di partito) è alla fine stata sanzionata dal rifiuto di partecipare al voto conclusivo da parte di tutti gli oppositori. Un esito che

dovrebbe far riflettere ed indurre a cambiare il metodo, prima ancora dei contenuti della riforma della Costituzione.

Ciò che in fondo è mancato in tutta quest'ultima vicenda è la consapevolezza che si stesse discutendo di una riforma profonda del nostro assetto dei poteri e degli equilibri complessivi definiti dalla Costituzione. Se si fosse partiti da questo assunto, se si fosse percepita la reale posta in gioco, se si fosse compresa la logica di fondo – culturale, ma anche politica – che si impone quando si vuole rivedere il patto costituzionale, non si sarebbe potuto accettare, in nessun caso, un andamento che ha sostanzialmente impedito ogni seria discussione su tutti i punti della revisione proposta.

Non si doveva accettare nessuna forzatura sui tempi, nessuna interpretazione regolamentare restrittiva dei diritti delle opposizioni, nessuna utilizzazione estensiva dei precedenti. Non si doveva fare della riforma della Costituzione un affare del Governo in carica, il quale dalla Costituzione trae legittimazione e che non può invece disporre di essa. Si doveva in sede parlamentare ricercare il dialogo, la trasparenza, il concorso di tutti i rappresentanti della nazione. Era compito di tutti creare un clima 'costituzionale', idoneo alla riforma. Nessuno lo ha ricercato. E ritengo non sia solo una questione di intemperanza degli attuali protagonisti della politica italiana, temo – ahimè – si tratti ben più gravemente di una mancanza di cultura costituzionale.

Il referendum per cambiare

La strategia dei fautori della riforma è chiara, enunciata senza mezzi termini dal presidente del Consiglio: "da una parte ci saremo noi, il partito del cambiamento, dall'altra loro, i difensori della casta, e gli italiani non avranno dubbi" (così riporta *La Repubblica* del 9 gennaio 2016).

Spetta agli oppositori decidere se accettare questo terreno di scontro avversando il nuovo che avanza in nome di nobili principi calpestati, proponendosi come i custodi di valori di democrazia e civiltà offesi, esponendosi però così all'accusa di conservatorismo; oppure valutare se vi siano le forze e la voglia di cambiare registro, giocando la partita referendaria non in difesa, ma all'attacco. Per questo è necessario contrapporre uno sguardo lungo alla miopia del po-

tere: denunciando l'incapacità della riforma costituzionale ad affrontare la grave situazione di crisi dello Stato costituzionale, rilevando la distanza che separa il testo proposto da un possibile progetto di società in grado di disegnare un futuro migliore e una democrazia più partecipata e condivisa.

Per riaffermare oggi le ragioni del cambiamento, ciò di cui abbiamo bisogno è una ben maggiore capacità innovativa, una vera inversione di rotta. A tal fine è essenziale riuscire a ribaltare quel che una narrazione falsa, sebbene oggi dominante, vuol far credere: questa non è una riforma in grado di innovare, semplificare, ammodernare il nostro assetto costituzionale. In caso si tratta di una *controriforma* di carattere difensivo, attraverso cui si tende a contrastare chi mina l'autorità del potere costituito, nel segno della continuità della storia passata.

Le modifiche costituzionali risultano, infatti, inadeguate, non limitano gli abusi del passato, si pongono in forte continuità con quelle logiche regressive (in sintesi: rafforzamento dell'esecutivo e svalutazione della rappresentanza) che ci hanno portato in questa situazione di crisi, dalla quale è necessario fuoriuscire. Si impone allora una lotta tra "noi, il partito del cambiamento e loro i difensori della casta", per riprendere le espressioni *tranchant* del Presidente del Consiglio, ovvero, più correttamente, una battaglia contro i conservatori al potere.

Per far passare entro l'opinione pubblica questo messaggio di verità, nonostante l'evidente sproporzione di forze, credo sia necessario non farsi attrarre dalla politica dell'illusionismo emotivo (fatta di slogan e rissa mediatica), per provare a riflettere con serietà sui punti di caduta del nostro ordinamento costituzionale, concentrando la nostra attenzione sulle fragilità della democrazia contemporanea che sono all'origine della crisi politica, sociale e morale del paese.

Due le questioni da mettere al centro del dibattito. Da un lato, il tema della crisi del *ruolo del Parlamento*, organo svuotato, privato della sua essenza e del suo valore. Già Leopoldo Elia, nel 2000, parlava di 'fuga' dal Parlamento. Una fuga che non si è arrestata. Dall'altro, il problema della *rappresentanza politica*, offesa, svuotata, senza più regole (propriamente *sregolata*), viziata nel profondo dalla distanza sempre più preoccupante tra governati e governanti.

In questa situazione, la domanda da porre – con



BENTORNATA, LOTTA DI CLASSE.



**SCIOPERO GENERALE E
MANIFESTAZIONE NAZIONALE A ROMA
11 MARZO 2011,
ORE 9,30 PIAZZA DELLA REPUBBLICA**

CONNETTI LE TUE LOTTE



forza – è la seguente: la riforma costituzionale affronta in modo adeguato la gravità dei problemi? Il nostro revisore, l'attuale maggioranza, il governo in carica, riescono a dare nuovo impulso alle due questioni indicate sulle quali si regge la democrazia pluralista, oppure continua a farci restare nel pantano?

Superamento del bicameralismo: è vera riforma?

Iniziamo dal Parlamento. S'è modificato il bicameralismo perfetto. Bene. Ma veramente si pensa – o si vuol far credere – che i mali del parlamentarismo si possono affrontare passando dal *bicameralismo perfetto* ad un *bicameralismo confuso* com'è quello che è stato immaginato? Ci si può veramente illudere che la crisi del regime parlamentare si possa affrontare intervenendo solo sulla redistribuzione delle funzioni e sulla composizione delle due Camere, non considerando per nulla le ragioni strutturali che sono alla base dello svuotamento del potere parlamentare?

Bisogna essere più radicali. È la forma di governo parlamentare che deve essere ripensata, oggi in sofferenza a causa dello squilibrio nei rapporti tra Governo e Parlamento, sbilanciamento a favore del primo e a scapito del secondo. Chi studia le forme di governo lo sa sin dai tempi di Aristotele: la perdita di equilibrio è il danno più grande, il rischio maggiore, poiché può condurre alla loro degenerazione. Il saggio revisore, il vero innovatore, anziché favorire l'involuzione rafforzando i poteri dell'esecutivo e comprimendo ulteriormente quelli del legislativo, dovrebbe fare esattamente l'inverso.

Bisognerebbe limitare e regolare lo strapotere del Governo in Parlamento, intervenendo sul profluvio ingiustificato di richieste di fiducia, sulla decretazione d'urgenza, sui maxiemendamenti, che umiliano l'autonomia del Parlamento e dei parlamentari; si dovrebbero riscrivere i regolamenti, per regolare il dibattito parlamentare ed evitare i tempi contingentati che impediscono il confronto; sarebbe necessario assegnare alle opposizioni uno statuto ben definito e di garanzia, ostacolando così le pratiche ostruzionistiche a volte impropriamente utilizzate; appare urgente intervenire sull'organizzazione dei lavori per ridefinire il rapporto tra Commissioni e Aula, ricollocando al centro le Commissioni – vero luogo di approfondimento e libera discussione – ri-

spetto all'Aula che ormai non rappresenta altro che un teatro della divisione, raffigurazione vuota e solo spettacolare del nostro organo parlamentare e dei nostri – spesso scalmanati – rappresentanti.

Certo si dovrebbe intervenire anche sulla struttura bicamerale. Ma – nella prospettiva del rilancio del parlamentarismo – bisognerebbe essere ben più radicali e coerenti. Tentare di riunificare la sovranità della rappresentanza popolare: *un'unica Camera eletta con un sistema proporzionale*. Chi se la sente di proporre una riforma rivoluzionaria come questa? Eppure in passato era proprio questa la frontiera più avanzata della sinistra. Poi la sinistra è evaporata e le frontiere sono state aperte, scomparse dalla topografia politica.

Rispetto alla gravità della crisi del Parlamento come ha operato il nostro revisore costituzionale? Per dirla in sintesi: non ha scelto nessun modello e ha approfittato della confusione per acquisire un po' di potere in più a favore di chi attualmente – ma solo pro tempore – lo detiene, favorendo il processo regressivo in atto.

Che non abbia scelto nessun modello appare chiaro se si guarda a come ha differenziato il bicameralismo. Nulla ha toccato con riferimento alla Camera dei Deputati, lasciando tutti i vizi che attualmente la attraversano, rendendo invece il Senato un Ufo, un oggetto non identificabile per struttura, funzioni, composizione.

Eppure, poteva scommettere sul rilancio del regionalismo italiano e invece ha svuotato le competenze e i poteri degli enti territoriali. Per affermare le ragioni delle autonomie politiche locali avrebbe potuto istituire una vera Camera delle Regioni (sul modello tedesco, spesso impropriamente evocato), ha invece assegnato all'organo Senato competenze miste in parte riferibili ai rapporti Stato-autonomie, in parte legate a funzioni generali di controllo. In alcuni casi addirittura eccedendo: il Senato dovrà valutare le politiche pubbliche e l'attività della pubblica amministrazione. Tutte le 'politiche' e l'intera 'attività'? Se le nuove disposizioni costituzionali dovessero essere prese sul serio avremmo creato un mostro dirigista.

Il nostro revisore si è proposto l'obiettivo di semplificare il procedimento di formazione delle leggi ritenuto, non a torto, troppo farraginoso nel sistema attuale di bicameralismo perfetto. Ma è riusci-



to nel capolavoro di passare da uno a sette distinti iter, aprendo la strada al moltiplicarsi dei ricorsi alla Corte costituzionale per vizi inerenti al procedimento. Una soluzione che aumenterà la conflittualità e trascinerà il giudice costituzionale nell'arena dello scontro politico. Uno scenario che non potrà che rendere ancor più complesso il far leggi in Italia.

Ha adottato, infine, un *non-criterio* di composizione dell'organo. Come altro può definirsi, infatti, il compromesso ('compromesso' si fa per dire) definito all'art. 57 che prima introduce il principio dell'elezione indiretta dei senatori da parte dei Consigli regionali, per poi smentire sé stesso, assegnando la scelta, con formula in realtà anodina, agli elettori, rinviando poi tutto ad una futura legge bicamerale. La verità è che il Governo in Parlamento, per uscire da un'*impasse* che rischiava di non fargli ottenere i voti necessari, ha mostrato il lato peggiore della politica: non un'arte al servizio della *polis*, alla ricerca di un possibile accordo tra parti diverse, bensì mezzo fine a se stesso. Un modo di intendere la 'politica' che può essere legittimata a perseguire anche i risultati più irrazionali.

Ma, al di là delle critiche puntuali, delle improprietà tecniche, quel che mi preme sottolineare è il dato di fondo: questa riforma non è adeguata alla reale problematicità della crisi in atto, non ridarà dignità al parlamento, né è il frutto di una buona politica costituzionale.

Essa rappresenta, in continuità con il passato, un ulteriore passo verso la sclerosi del sistema parlamentare. C'è bisogno di altro in Italia. C'è bisogno di qualcuno che ridia speranza al futuro del parlamentarismo, rilanciando le sue ragioni, ponendosi al passo con i tempi, non abbandonandosi invece ad un triste declino d'addio.

La rappresentanza politica

Non avremo un sistema parlamentare funzionante in Italia se non saremo in grado di affrontare con spirito veramente innovativo anche la seconda collegata questione della rappresentanza politica.

Come si può infatti pensare di porre al centro un Parlamento se questo dovesse continuare ad essere composto solo da anime morte? Non voglio cedere all'antipolitica dominante o a screditare i rappresentanti delle istituzioni democratiche, non escludo per nulla dunque che ancor oggi alle Camere si possano

incontrare singole coscienze inquiete, diverse sensibilità generose, alcuni spiriti capaci, ma pur sempre corpi inanimati, i cui legami con la realtà del rappresentato appaiono sempre più compromessi.

Una democrazia rappresentativa che verrà ulteriormente svigorita da un sistema elettorale, che – in forte continuità con il passato – rende sempre più sfumato il rapporto tra chi vota e chi è eletto. Non a caso le critiche alla riforma costituzionale si accompagnano a quelle sulla legge elettorale, disegnando entrambe un medesimo quadro d'insieme.

Se, però, si vuole affrontare con la necessaria radicalità la crisi costituzionale che stiamo attraversando, opponendosi efficacemente ai conservatori che da troppo tempo continuano a gestire l'esistente, deve anche essere detto che la crisi della rappresentanza non è solo determinata da una brutta legge elettorale. Se si vuole prospettare un reale cambiamento diventa indispensabile alzare lo sguardo per denunciare la progressiva autoreferenzialità della politica, il coma profondo in cui sono caduti i corpi intermedi, il sonno delle formazioni sociali, dei partiti in specie, la progressiva verticalizzazione di tutti i poteri, l'inaridirsi e il burocratizzarsi dei canali della partecipazione, la chiusura degli spazi politici. Insomma, è del fallimento della democrazia maggioritaria che dovremmo parlare.

Mi rendo conto, in tal modo sto decisamente allargando il discorso. Ma a forza di semplificare siamo arrivati alla politica dei *tweet*, alla Repubblica delle *slide*, alla richiesta di plebisciti di carattere fiduciario e personale su questioni che coinvolgono la qualità della nostra democrazia. Dovremmo tornare a porci i problemi di governo delle democrazie pluraliste nella loro reale complessità. Per fuoriuscire dal lungo regresso e tornare a parlare al futuro. Il referendum costituzionale ne sarà l'occasione?



I LAVORATORI DEVONO PRODURRE, NON OCCUPARSI DELLA DEMOCRAZIA

“...un segmento fondamentale per il successo dell’attacco alla Costituzione, non potendosi davvero sconfiggere i diritti costituzionali se non battendo al contempo quelli del lavoro...”

di Carlo GUGLIELMI

Jobs Act: il dominio assoluto dell’imprenditore

Tra i miti posticci del fascismo primo tra tutti vi era quello della Patria a cui conseguiva l’accusa agli antifascisti di tramare contro l’Italia, ed è proprio nel girone infernale dei traditori della patria che Dante mette il personaggio mitologico di Ulisse. Evidentemente cambiano i regimi ma non i ‘miti’ su cui si legittima il potere: opporsi al fascismo significava tradire la patria, oggi opporsi a questa riforma costituzionale significa ‘tifare’ contro il paese (essere ‘gufi’), contro la sua ripresa economica, contro la riconquista del suo rilievo a livello internazionale. Per dirla con Benigni: con il cuore si può stare tranquillamente dalla parte della Costituzione ma con la testa è necessario sostenere il suo stravolgimento. E allora ritengo che sia necessario farci forza di questa collocazione mitologica a cui siamo condannati provando a capire perché Ulisse finisce all’inferno. E ci finisce in quanto, “né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né ’l debito amore” per Penelope lo trattengono dal ripartire da Itaca per “l’ardore ch’i’ ebbi a divenir del mondo esperto, e de li vizi umani e del valore”, convincendo i suoi uomini a veleggiare verso l’ignoto con la famosissima esortazione: “considerate la vostra semenza: / fatti non foste a viver come bruti, / ma per seguir virtute e canoscenza”. Ed ecco allora lo spirito con cui credo si possa e si debba prendere direttamente parte alla battaglia contro lo stravolgimento del testo costituzionale: non certo per difendere l’esistente ma per ribaltare il mito regressivo che la Carta sia un libro “di promesse non mantenute” da cestinare. E affermare invece come si tratti di “promesse da mantene-

re”. Per farne cioè – come l’Ulisse dantesco fa con Itaca – non un approdo ma una tappa di un percorso di trasformazione. Insomma dire No alla riforma significa innanzitutto prendere sul serio il programma di emancipazione segnato alla Costituzione e quindi usarla come bussola per proseguire nella navigazione. E questa mi pare anche l’unica definizione possibile oggi di utopia nel senso che vi dava Oscar Wilde laddove diceva che “una carta del mondo che non contiene il Paese dell’Utopia non è degna nemmeno di uno sguardo, perché non contempla il solo Paese al quale l’Umanità approda di continuo. E quando vi getta l’ancora, la vedetta scorge un Paese migliore e l’Umanità di nuovo fa vela”.

Decostruzione del mito .

Ma per farlo è indispensabile affrontare una decostruzione critica del racconto mitologico che è stato tessuto attorno alla riforma, primo tra tutti che essa non toccherebbe in modo alcuno i principi generali e fondamentali della Carta ma si limiterebbe a ‘modernizzare’ i meccanismi di funzionamento dello Stato. Ebbene il prestigio e la competenza degli altri contributi mi esenta dall’illustrare l’effetto congiunto della riforma e della nuova legge elettorale sulla sostanziale cancellazione della scelta dei rappresentanti (in assoluta prevalenza nominati da ristrettissime oligarchie di potere e completamente scollati da un’effettiva rappresentatività nel paese) e sulle conseguenze di svuotamento che ciò avrà sulle istituzioni di Garanzia (Corte Costituzionale, Presidenza della Repubblica ecc. ecc.). Così come nulla io devo aggiungere sulla penosa e macchiettistica inven-



zione del Senato dopo-lavoro regionale, e neppure sulla mortificazione delle prerogative parlamentari e delle autonomie in funzione della costruzione di un premierato autoritario fondato sul mito dell'efficienza della *governance*. Mito questo che è stato ben illustrato dall'editoriale sul Sole 24 ore del 19 giugno (F. Fabrini, *Se le riforme non sono né di destra né di sinistra*, il Sole 24 Ore del 19.6.2016) che potremmo liberamente riassumere così: lasciamo alle regole democratiche la determinazione delle *politics* ma affidiamo ad un uomo forte la *policy* e cioè la soluzione dei problemi che – come si sa – non sono né di destra né di sinistra e quindi non necessitano di investitura democratica con le sue inevitabili pastoie ma solo di competenze tecnocratiche da poter agire con totale immediatezza. E allora credo che occorra scegliere come punto di osservazione l'impatto che questa riforma avrà su quello che ritengo sia l'esatto opposto di tale accezione di *governance*, e cioè la **partecipazione** e la **solidarietà** da intendersi come meccanismo che sappia condurre *“ad una trasformazione sostanziale del rapporto tra Stato e comunità nella gestione del Paese”* (C. Mortati, *Principi fondamentali in Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1975, p. 26).

E la partecipazione è certamente posta dalla nostra Carta tra i principi fondamentali, incontrandola subito all'art. 3 secondo comma che recita *“è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli ... che ...impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”*. Come si vede la parola partecipazione è aggettivata come *effettiva*, permettendo al pensiero di andare subito alla concretezza delle relazioni sociali. Inoltre è posta immediatamente dopo il riferimento al *“pieno sviluppo della persona umana”*, consentendo di ragionare sul nesso ineliminabile tra io e noi, individuo e comunità, al pari di quanto fa l'art. 2 predicando l'invulnerabilità dei diritti dell'uomo *“sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”*. E la stretta connessione tra la partecipazione di cui all'art. 3 e la solidarietà prescritta all'art. 2 si rinviene nel fatto che entrambe sono predicate nei medesimi tre ambiti in cui una la *persona umana* si muove nello Stato comunità: *“politico, economico, sociale”* e che rappresenteranno il filo portante di questo mio

contributo. È necessario, però, sottolineare qui che l'art. 3 predica esplicitamente la partecipazione proprio e solo ai *lavoratori*: il lavoro è cioè la qualità che accomuna necessariamente i cittadini non solo nella loro *condizione umana* ma proprio in quanto espressione di agire partecipativo. Potremmo allora dire che in questa prospettiva il lavoro e la partecipazione coincidono nell'essere *“il modo di agire consapevole di individui e gruppi che intendono dare corpo alla democrazia come modello di convivenza prescritto dalla Costituzione”* (P. Marsocci, *Effettività e sincerità della partecipazione popolare. Spunti sui cambiamenti dell'assetto costituzionale italiano*, Costituzionalismo.it, fascicolo n. 3/ 2015, p. 91) e rappresentano – come detto – l'opposto della riforma Renzi Boschi Verdini.

E allora l'espressa tesi di questo mio intervento è che il coacervo di interventi sul lavoro che hanno caratterizzato la stessa maggioranza che ha prodotto la riforma costituzionale e a cui è stato attribuito il fastidioso logo pubblicitario di Jobs Act non solo e non tanto è figlio della medesima cultura (essendo basato sulla medesima nozione di *governance*, solo scambiando il premier con l'imprenditore) ma è – quanto e più della legge elettorale – un segmento fondamentale per il successo dell'attacco alla Costituzione, non potendosi davvero sconfiggere i diritti costituzionali se non battendo al contempo quelli del lavoro. Ed infatti quando il costituzionalismo incontrò la democrazia alla fine del '700 la concezione liberale della stessa vedeva come naturale la divisione della società tra coloro che sono *padroni di se stessi* e coloro che non lo sono. I non-padroni di se stessi erano quanti lavoravano per vivere, cioè dipendevano da un salario; era padrone di se stesso, invece, chi viveva di profitto o rendita. Perché ci potesse essere la libertà di alcuni, ci doveva essere la condizione servile di altri. La piena partecipazione (ecco che torna questa parola) alla vita politica in una società libera poteva spettare solo a uomini liberi mentre *“l'estensione ai non-liberi della piena cittadinanza sarebbe stato un attentato alla libertà e alla proprietà degli uomini liberi”* (G. Zagrebelski *Fondata sul lavoro, la solitudine dell'articolo 1*, lectio magistralis tenuta al Teatro Carignano il 2 febbraio 2013). Da qui, il suffragio ristretto limitato solo a elettori maschi e possidenti. Ebbene se il costituzionalismo non è una stravagante

anticaglia (come con gli occhi di oggi ci pare essere la limitazione del voto per censo e genere), ma una forza ideale che tuttora alimenta le aspirazioni politiche delle nostre società, è proprio perché ha saputo valorizzare e mettere al sicuro l'ascesa delle masse popolari – cioè del mondo del lavoro – alla vita politica e l'accesso alle sue istituzioni. E quindi l'attacco alla democrazia non può che passare per l'attacco Costituzione e l'attacco a questa non può che passare tramite quello ai diritti del lavoro come ha predetto-ordinato l'ormai notissima *Europe Economic Research* della banca d'affari JP Morgan del 28 maggio 2013 di cui voglio nuovamente citarvi il passo più significativo: *“...i sistemi politici dei paesi del sud, e in particolare le loro costituzioni, adottate in seguito alla caduta del fascismo, presentano una serie di caratteristiche che appaiono inadatte a favorire la maggiore integrazione dell'area europea.. esecutivi deboli nei confronti dei parlamenti; governi centrali deboli nei confronti delle regioni; tutele costituzionali dei diritti dei lavoratori...e la licenza di protestare se vengono proposte sgradite modifiche...”*. Ma davvero nulla è cambiato dal 2013 se si pensa che proprio in questi giorni il FMI, nel precisare i *dettagli tecnici* che porteranno al versamento dei sette miliardi e cinquecento milioni di euro da parte delle istituzioni creditrici alla Grecia ha posto quale condizione la definitiva liberalizzazione dei licenziamenti collettivi nel settore privato e una nuova legge che regolamenti in modo rigidissimo il diritto di sciopero, nonché il ritorno alla *serrata dei datori di lavoro*, che in Grecia è chiamata lock-out ed è vietata dal 1982.

Attacco alla Costituzione

Come si vede, quindi, l'attacco alla Costituzione deve necessariamente passare attraverso tre inseparabili punti:

- la limitazione delle prerogative parlamentari e delle autonomie locali (a cui si dedica la riforma costituzionale);
- la decostituzionalizzazione del diritto del lavoro (a cui si è dedicato, buon ultimo, il Jobs Act);
- la decostituzionalizzazione del diritto al dissenso e al conflitto collettivo (a cui si è dedicato il Testo Unico del 10 gennaio a cui ancora i questi giorni stanno lavorando Confindustria con Cgil, Cisl e Uil per calarlo direttamente nel modello contrattuale, unito all'avvenuta ricalendarizzazione dei

disegni di legge degli Onorevoli Sacconi ed Ichino sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, oltre alle derive repressive del conflitto sociale di cui proprio in questi giorni la Procura e i Giudici della cautela Torinesi stando dando inquietante prova per non parlare del Prefetto di Roma).

E, conseguentemente, non può che congiuntamente passare da tali tre fronti la resistenza e la controffensiva, non potendosi ricostituzionalizzare il lavoro senza ricostituzionalizzare il paese. E allora affrontando – questo è il mio compito specifico – la decostituzionalizzazione del lavoro ritengo per evidenti ragioni di spazio opportuno esaminare gli interventi che sono stati effettuati su quella che era stata pensata la *Carta costituzionale del lavoro*, ovvero lo Statuto dei Lavoratori. Ed in particolare sui suoi tre punti più qualificanti e cioè:

□ l'art. 4 sui controlli a distanza, che è stata la norma simbolo del presidio della *“liberà e dignità del lavoratore”* (che è la legenda del titolo I in cui è inserita)

□ l'art. 13 sullo *ius variandi* del datore che è la norma che – più di ogni altra – ha segnato la vera svolta nel passaggio da una concezione ontologica della subordinazione intesa come acquisto, tramite il salario, della persona stessa del lavoratore ad una subordinazione tecnico-funzionale per cui lo scambio con il salario ha iniziato ad attenere alle sole mansioni previste dal contratto;

□ e infine l'art. 18 sulla reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo, che sin dalla sua emanazione è stata definita l'architrave di tutti gli altri diritti, anche e soprattutto i due sopra detti, non essendo possibile assicurare diritti nel rapporto di lavoro senza consentire al lavoratore di pretenderli e difenderli, libero dalla minaccia del licenziamento immotivato.

E ritengo sia opportuno farlo seguendo proprio la coppia concettuale io-noi per come ce la consegna l'art. 2 (*“sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”*) e l'art. 3 (sia come *“persona umana”* che come *“lavoratori”*) della Carta.

Partendo allora dalla dimensione collettiva è davvero agevole rilevare quale sia il punto in comune tra i tre detti interventi di riforma con cui si dipana la nuova *governance* del lavoro:

- quanto all'art. 4 la previgente stesura preve-



deva un vero e proprio divieto del “controllo a distanza”, consentendo solo che eventuali “esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro” (e quindi non di “controllo” della prestazione) potessero essere soddisfatte anche con “impianti e ...apparecchiature” purché “previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali”; ed invece il nuovo testo della norma (art. 23 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151) finge di ricalcare al primo comma la medesima normativa per poi, al comma successivo, affermare che tale obbligo di previo accordo “non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore”, ovvero sia proprio allo strumento di controllo a distanza più invasivo ed occulto e lesivo della libertà e dignità dei dipendenti, per cui non vi è necessità di alcun confronto e accordo collettivo.; ugualmente avviene per il demansionamento; ed infatti prima era sempre vietato dall’art. 13 dello statuto e consentito solo (ai sensi dell’art. 4 c. 11 della l. 223) tramite “accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure” di mobilità al fine di procedere al “riassorbimento totale o parziale dei lavoratori” in esubero; ed invece oggi tale accordo non è più necessario potendo il datore procedere autonomamente a dequalificare ogni qual volta egli reputi di progettare una “modifica degli assetti organizzativi che incidono sulla posizione del lavoratore” (e cosa significhi ciò lo vedremo a seguire);

- non troppo diversa è la novella introdotta sui licenziamenti collettivi; nonostante infatti nulla dicesse al riguardo la legge delega, e nonostante addirittura il parere contrario della Commissione lavoro della Camera (e cioè lo stesso soggetto ‘delegante’), si è introdotto il principio per cui neanche la più plateale ed arbitraria violazione della procedura di confronto sindacale per la gestione degli esuberanti (per gli assunti dopo il marzo 2015) potrà portare più alla reintegrazione (o, quanto meno, al risarcimento nella misura massima di 24 mensilità previsto in subordine dalla riforma Fornero di cui alla l. 93/2012) ma al massimo a 4 mensilità, riducibili a 2 grazie all’intervento della cassa dello Stato ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 23/2015.

Insomma sotto l’aspetto del *noi*, il segno del Jobs Act è la più assoluta disintermediazione cancellando qualsiasi ruolo collettivo nel rapporto tra singolo e impresa, con impressionante analogia rispetto a quanto avvenuto progressivamente nel ‘politico’ ne-

gli ultimi decenni e ora scolpito nella riforma costituzionale. Ma il programma che abbiamo davanti non è solo la disintegrazione della dimensione del noi ma una vera e propria torsione autoritaria che riguarda direttamente *la persona umana* cancellandone quindi i diritti inviolabili “sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.

Ed a ciò si dedica il Jobs Act con un triplo registro narrativo che accomuna pressoché l’intera produzione normativa renziana: *la ferocia, l’ipocrisia e la pochezza giuridica*. Ed è seguendo questi canoni che proverò ad illustrare gli interventi sullo statuto per chiudere il cerchio della decostituzionalizzazione del lavoro e della sostituzione della partecipazione della solidarietà con la governance.

Quanto al nuovo art. 4 sui controlli *la ferocia* è tutta compresa in quanto abbiamo già detto e cioè che il comma II prevede come il regime di (apparenti) limitazioni e tutele che il primo comma del nuovo articolo 4 diffonde sui “controlli a distanza” (e di cui si parlerà a seguire) semplicemente “*non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore*”. E ciò significa che per mettere una telecamera sono previste tutt’ora una robusta serie di garanzie (accordo sindacale o in difetto autorizzazione ministeriale, limitazioni delle ragioni dell’uso con esclusione dei fini disciplinari, ecc.) mentre per spiare secondo per secondo tramite il cellulare, il palmare o il pc aziendale ogni più minuta attività, spostamento, telefonata o navigazione in internet dei dipendenti semplicemente nulla è previsto! E questo ci porta a meglio comprendere la pretesa *modernità* della riforma. Ed infatti se per l’abrogazione sostanziale degli articoli 13 e 18 dello Statuto si tratta di un ritorno agli anni 60 del 900 in questo caso il viaggio nel tempo ci conduce sino alla fine del ’700! Proprio nel 1792 Jeremy Bentham, filosofo, giurista e imprenditore è infatti passato alla storia per avere promosso un nuovo tipo di prigioniero che chiamò *Panopticon*, e che nel 1794 applicò anche alla propria fabbrica sostituendo i carcerati con i poveri. Lo scopo di tale costruzione era che – grazie alla forma circolare dell’edificio – un unico guardiano potesse osservare non visto in ogni momento tutti i prigionieri, i quali – non sapendo se fossero osservati o meno – giungevano alla percezione del controllo continuo. Dopo anni di questo trattamento, secondo Bentham, il retto compor-

tamento ‘imposto’ sarebbe entrato nella mente dei prigionieri come unico modo di comportarsi possibile modificando così indelebilmente il loro carattere, e descrivendo egli il *Panopticon* come “*un nuovo modo per ottenere potere sulla mente, in maniera e quantità mai vista prima*”

Quanto all’*ipocrisia* è sufficiente rilevare come nel primo comma si affermi come “*gli ... strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale*” mentre nel terzo comma si afferma come “*le informazioni raccolte ...sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro*”. Proprio così: il datore può raccogliere i dati solo per fini produttivi e mai disciplinari. Ma una volta che li ha raccolti beh, a quel punto e visto che ce li ha, può utilizzarli *tutti i fini*, compresi quelli disciplinari, scivolando qui il legislatore dall’ipocrisia nella vera e propria cultura del *ciaone*. Ma fortunatamente ci viene in soccorso la *pochezza giuridica*. Ed infatti lo stesso comma III aggiunge come in ogni caso tali dati vadano trattati nel rispetto della legge sulla privacy. Ebbene ciò che è sfuggito al legislatore è che ai sensi dell’art. 7 della relativa legge “*l’interessato*” (e cioè il lavoratore) “*ha diritto di ottenere ... la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati ... di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti*”. E quindi – dato che la legge prevede gli scopi della raccolta (escludendo quelli disciplinari) ma ne consente poi ogni uso – sta iniziando la seguente quotidiana gara: il datore raccoglie i dati non a fini disciplinari, ma potendo usarli a tutti i fini si accinge a farlo anche a quelli disciplinari, ma il lavoratore può prevenirlo chiedendo – un attimo prima – che gli stessi vengano cancellati in quanto non conformi “*agli scopi per i quali ...sono stati raccolti*”; e così ogni giorno per cui – come nella famosa parabola del leone e della gazzella in Africa – quando il sole sorge, non importa se sei un datore o un dipendente: è meglio che cominci a correre!

Non diversa è la situazione per quanto attiene alla dequalificazione per cui *ferocia* e *ipocrisia* vanno lette insieme. Quanto alla *ferocia* ricordiamo come

l’art. 3 del Dlgs 81/2015 preveda la libertà del datore di dequalificare unilateralmente i propri dipendenti a fronte di una “*modifica degli assetti organizzativi che incidono sulla posizione del lavoratore*”. Ma – dato che ogni decisione di attribuzione di nuove mansioni è di per sé una “*modifica degli assetti organizzativi che incidono sulla posizione del lavoratore*” – questo vuol dire che è la stessa scelta datoriale di demansionare un determinato lavoratore che la legittima; insomma: “*posso perché voglio*”!

E però comunque e quantomeno in tali casi il lavoratore “*ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento*”. Ma attenzione: egli può subire (con il suo ‘consenso’) anche la riduzione “*del livello e della relativa retribuzione*” quando ciò sia “*nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita*”. Ebbene il riferimento alla “*conservazione dell’occupazione*” è comprensibile, non essendo infatti più operante l’art. 18 è evidente che il preciso scopo del Jobs Act è quello di rendere ricattabili lavoratori con la minaccia del licenziamento che è esattamente quanto accadrà ogni volta che il datore vorrà abbassare gli stipendi dei dipendenti. Che poi il lavoratore accetti di farsi dequalificare per il suo interesse “*all’acquisizione di una diversa professionalità*” inizia francamente a sconfinare nel diletto. Ma l’assoluto sublime vertice di *ipocrisia* viene toccato nell’ipotizzare che un lavoratore – già unilateralmente demansionato dal datore – possa desiderare anche la riduzione “*del livello e della relativa retribuzione*” in quanto ciò sia nel suo interesse “*al miglioramento delle condizioni di vita*”!!!

Quanto infine alla *pochezza giuridica* ricordiamo come tale tragicomico monumento al disprezzo per la professionalità, la dignità e il diritto al salario dei lavoratori nasca dalla traduzione (che ha il medesimo etimo di tradire) della legge delega che imponeva al governo di consentire la dequalificazione solo “*in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi*”. Ma – essendo scomparso nella norma delegata ogni riferimento alla ristrutturazione e conversione, e soprattutto ai *parametri oggettivi* – ad oggi nessuno può dire con certezza cosa sia quantitativamente e qualitativa-



vamente una “*modifica degli assetti organizzativi*” per cui innanzi ad ogni dequalificazione sarà possibile aprire un conflitto individuale e collettivo in ogni azienda con costi per l’impresa – qualunque ne sarà l’esito – maggiori dei benefici.

La cancellazione dell’articolo 18

E veniamo da ultimo all’art. 18. Se sopra abbiamo parlato dei licenziamenti collettivi ora vorrei affrontare quelli disciplinari. Come ricorderete la legge delega fu votata dall’intero PD, ivi inclusa la sua sinistra che ha ritenuto di superare l’iniziale contrarietà proprio perché era riuscita a concordare la possibilità di continuare a garantire la reintegrazione nel caso di licenziamento disciplinare infondato nelle grandi aziende. Ebbene la norma prevista all’art. 23 del d.lgs. 23/2015 è un piccolo monumento sia all’*ipocrisia* che alla *ferocia*, prevedendo infatti esso la reintegrazione in tali casi ma “*esclusivamente nelle ipotesi in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento*”. Tale formulazione afferma cioè due aspetti che impattano direttamente sulla posizione giudiziaria del lavoratore e sui poteri del giudice:

□ che è il lavoratore a dover dare “*prova diretta*” (escludendosi cioè il riferimento a quella giudiziaria) e ciò non solo è un assoluto unicum giuridico (mai essendo stato previsto per nessun contratto che sia colui che adempie a dover dimostrare in giudizio di averlo fatto e non già chi lo nega eccependo l’inadempimento per liberarsi dalla controprestazione prevista in contratto), ma un vero e proprio assurdo giuridico. Immaginate voi che io ora vi accusi di aver commesso ieri o un mese fa una qualsiasi colpa, quale altra difesa avreste se non dire che non è vero? Chi di voi ha un video che vi riprende per le intere 24 ore del giorno, chi di voi non ha trascorso neppure qualche minuto senza testimoni che possano riferire su cosa abbiate fatto in quel lasso?

□ e che il ruolo del Giudice – nei rarissimi casi in cui tale prova sarà possibile – sarà limitato solo a verificare se sussista o meno “*il fatto materiale contestato al lavoratore*” non potendo egli valutare se tale fatto sia idoneo o meno a sostenere una giusta causa di licenziamento essendo vietata “*ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamen-*

to”. Tradotto in altre parole un licenziamento intimato da una grandissima azienda per un ritardo di un minuto, se tale *fatto materiale* sussiste, non potrà condurre alla reintegra ma al più alle predette quattro mensilità.

Ma ancora una volta ci viene in soccorso la *pochezza giuridica*. E infatti la Cassazione con la sentenza 20545/2015 immediatamente successiva all’emanazione del predetto decreto 23 ha chiarito come il codice disciplinare previsto dalla contrattazione collettiva preveda (pressoché sempre) la possibilità di licenziare solo a fronte di “*grave nocumento*” per l’azienda. E pertanto il “*fatto materiale contestato*” non attiene solo alla condotta del lavoratore (un minuto di ritardo) ma anche al “*grave nocumento*”. E quindi quando c’è prova diretta che tale nocumento non vi è (come nel caso del ritardo di un minuto) non ci troviamo innanzi ad una *sproporzione* tra colpa e sanzione ma innanzi ad una vera e propria “*insussistenza del fatto materiale contestato*”, da cui la reintegra.

Insomma per chiudere sui tre ambiti del “*politico, economico, sociale*” è evidente come la decostituzionalizzazione del politico si stia attuando tramite la costruzione del premierato assoluto e la cancellazione della rappresentanza elettorale, mentre la contemporanea decostituzionalizzazione del politico e del sociale sia stata attuata con il Jobs act tramite la cancellazione di ogni mediazione (e conflitto) collettivo e la servilizzazione dei rapporti individuali sul doppio registro della ferocia e dell’ipocrisia. Ma ho voluto evidenziare anche la pochezza giuridica proprio per aggiungere al timore la fiducia, alla depressione l’ottimismo. Si tratta evidentemente di *sentiments* contraddittori che, come nelle borse, determinano sulla scena politica comportamenti assimilabili a quelli dei ribassisti e dei rialzisti, quando il grafico delle lotte è in discesa i ribassisti acquistano ruolo e posizioni. Ciò che voglio evidenziare cioè è la necessità di essere consapevoli del ruolo che i comportamenti anche soggettivi possono assumere nell’ambito dell’attuale equilibrio instabile. La comunicazione del dissenso è in grado di produrre scontro sociale, di determinare concrete variazioni soprattutto in questo momento in cui è entrato in crisi lo *storytelling* con cui il potere ha provato a sostituire la rappresentanza. Il terreno della rap-

presentanza, come quello dei *sentiments*, è allora un campo di scontro, cui non è possibile sottrarsi ma che deve invece essere affrontato contrapponendo alla decostituzionalizzazione in atto una vera e propria ricostituzionalizzazione che deve però andare oltre il lavoro e il salario. Perché la questione salariale è necessariamente anche questione fiscale, questione di accesso ed uso dei servizi, questione di ambiente, di casa da abitare, di salute psicofisica, di rapporti sociali (e di strumenti che li consentano). Perché il lavoro ha invaso l’esistenza, dunque la contrattazione del corrispettivo deve a sua volta, necessariamente, “*invadere ogni aspetto dell’esistere*” (G. Giovannelli, *Arriva il Job Act. Che fare?*, in Quaderni di San Precario, febbraio 2015). Perché è questo il programma costituzionale di emancipazione ovverosia “*il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori*” nella triplice ed indivisibile dimensione “*politica, economica e sociale*”. Al referendum ottobre sarà possibile affermarlo forte e chiaro. E noi lo faremo. Queste sono le ragioni del nostro No!



I PARTITI POLITICI: FUNZIONE DEMOCRATICA O VOCAZIONE MAGGIORITARIA?

“La stessa leadership non è più collocata all’interno di una dimensione organizzativa permeata sulla base di istanze ideali, ma tende progressivamente a tramutarsi in “psicotecnica della direzione di partito”

di **Claudio De Fiore**

RAPPRESENTANZA POLITICA E COSTITUZIONE

Riprendo il tema svolto da Gaetano Azzariti alla fine della sua relazione, perché sul rapporto tra crisi della rappresentanza politica e capacità di tenuta dell’assetto costituzionale si è molto discusso, trattandosi di due profili strettamente intrecciati, destinati a condizionarsi vicendevolmente. Un nodo che non è facile da dipanare, in ragioni delle complesse interazioni ad esso sottese sul piano politico, sociale, economico. Da costituzionalista ritengo tuttavia che due siano le questioni dalle quali partire. Da una parte la forma partito e le sue trasformazioni. Dall’altra la questione della legge elettorale, intesa kelsenianamente quale congegno tecnico-normativo di formazione della rappresentanza.

La parabola democratica dei partiti politici

Con il declino dei partiti di massa e la contestuale irruzione della società civile viene improvvisamente meno in Italia quello che era stata la rete politica di sostegno della Repubblica, il punto di raccordo tra popolo e Costituzione, l’articolazione dei soggetti storici che avevano reso possibile la scrittura della Carta fondamentale e la sua (parziale) attuazione. La dimensione ternaria partiti-rappresentanza-costituzione su cui poggia la stessa costruzione weberiana del diritto pubblico moderno entra così in crisi. A farne le spese in prima battuta è il sistema proporzionale, non a caso ritenuto l’anima, il corollario esistenziale della «democrazia dei partiti».

Le ripercussioni sul piano costituzionale sono inevitabili. E ciò per la semplice ragione che tutti gli

istituti di garanzia previsti in Costituzione subiscono con l’introduzione del maggioritario un inevitabile processo di indebolimento: riserva di legge, poteri delle minoranze parlamentari, ruolo delle istituzioni di garanzia, procedure di revisione della Costituzione.

Allo stesso tempo muta profondamente la dimensione proiettiva del partito all’interno della sfera parlamentare e istituzionale in genere. Il deficit di legittimazione democratica che investe i partiti è destinato fatalmente a riprodursi, amplificandosi, nelle sedi istituzionali. Le dinamiche parlamentari di questi anni ci hanno in più circostanze dimostrato che il sistema può funzionare anche senza partiti.

D’altronde quale può mai essere la funzione e il peso specifico dei partiti in un Parlamento nel quale le decisioni vengono assunte senza dibattito, scavalcando il ruolo delle commissioni, esautorando gli spazi del confronto attraverso pratiche di dubbia costituzionalità e procedimenti coattivi di decisione (mi riferisco alla famigerata ed abusata sequenza decreto legge – maxi emendamento – voto di fiducia)?

Deprivati dei tradizionali strumenti della decisione politica, i partiti appaiono del tutto inadeguati a gestire le dinamiche parlamentari e il processo legislativo in particolare. Essi si limitano a giocare una partita di rimessa nei confronti dell’esecutivo. Il declino dell’iniziativa legislativa parlamentare è sintomo più evidente del declino di iniziativa politica *tout court* del partito.

Ecco perché fare i conti con la rappresentanza politica significa, a mio modo di vedere, fare i conti con le trasformazioni del partito politico. Trasformazio-



ni così incisive da aver indotto parte della letteratura a parlare addirittura di fine del partito politico. Non entro in questa disputa che mi pare per molti aspetti leziosa e fuorviante (per l'evidente ragione che la risposta sulla loro esistenza o meno dipende da cosa intendiamo noi per partito politico).

Ciò che mi pare invece più interessante è provare a comprendere cosa sono divenuti i partiti politici. E qui azzarderei una prima possibile risposta: le grandi formazioni politiche che animano oggi lo scenario italiano (ma per molti versi anche europeo) sono partiti post-democratici. Siamo cioè passati da partiti democratici di massa a partiti post-democratici del leader.

Di qui l'esigenza di fare i conti con la storia e con un dato che mi pare incontrovertibile: i partiti politici hanno costituito nel corso del Novecento l'approdo politico più avanzato nell'organizzazione dei sistemi democratici. Perché sono stati proprio i partiti – come ci ricorda G. Leibholz, in *Struktureprobleme der Modernen Demokratie*, (Problemi strutturali della moderna democrazia), Karlsruhe, 1958, pp. 90 ss. – ad aver reso possibile “l'integrazione politica del popolo” (nella sue diverse componenti politiche, culturali, sociali) nella vita dello Stato, ad aver disegnato le costituzioni contemporanee, ad aver innovato l'organizzazione degli Stati, ponendo finalmente a contatto le masse popolari con quelle istituzioni che lo stato liberale gli aveva per lungo tempo precluso.

Oggi non è più così. E da più parti ci si dice che dobbiamo fare i conti con Schumpeter (J. A. Schumpeter, *Capitalismo, socialismo, democrazia* (1954), Milano, 2001, pp. 290 ss.). Ma il partito *schumpeteriano* si colloca al di fuori dell'alveo costituzionale, per la semplice ragione che l'idea del concorso democratico, sottesa all'art. 49, non ha nulla da spartire con un'idea della “competizione politica esattamente simile alle pratiche di associazioni fra commercianti o industriali intese a regolare la competizione economica”. Il *partito di Schumpeter* è un partito che predilige gli elettori agli iscritti e in quanto tale non è più definibile attorno a istanze ideologiche.

La stessa leadership non è più collocata all'interno di una dimensione organizzativa permeata sulla base di istanze ideali, ma tende progressivamente a tramutarsi in “psicotecnica della direzione di partito”. Un partito quindi non più strutturato organizzativamente attorno a opzioni ideologiche definite, ma

che preferisce comunicare attraverso ‘la pubblicità di partito’ e ‘gli slogan’ divenuti “elementi non accessori ma essenziali nella vita politica”.

Tutto ciò ha contribuito profondamente allo scaldamento della rappresentanza politica. Gli eletti sono progressivamente divenuti in questi anni un ceto sempre più chiuso e autoreferenziale, sprovvisto di una legittimazione diretta. Non voglio riprendere la polemica sulle liste bloccate, anche perché io non le ho mai ritenute, in linea di principio, un attentato alla sovranità popolare. Aggiungo però che esse sono un lusso che solo partiti forti, democraticamente organizzati, radicati sul territorio e ad alta intensità di partecipazione politica possono permettersi. Diversamente ci troveremmo di fronte allo scenario di questi anni con membri del Parlamento non più eletti dai cittadini, non più espressione dell'apparato del partito, ma direttamente reclutati dalle sue oligarchie (o come oggi si usa dire cerchi magici ...) sulla base di parametri che nulla hanno a che fare con la capacità politica dei singoli candidati (ma piuttosto con la loro affidabilità, fedeltà, lealtà al capo).

Tutto ciò ha contribuito ad alimentare un senso di smarrimento e di frustrazione da parte degli elettori, sempre meno capaci di “determinare la politica nazionale” e sempre più indotti a rifugiarsi nell'astensionismo.

A tale riguardo va però chiarito che al deficit di legittimazione prodotto da tali fenomeni degenerativi non ha in alcun modo corrisposto un deficit di potere da parte di queste organizzazioni politiche. Anzi, in termini inversamente proporzionali potremmo dire, che tanto più grave è divenuta la crisi di legittimazione dei partiti politici, tanto più cresciuta in questi anni la loro forza in termine di potere. E con essa l'istinto autoreferenziale del ceto politico, la loro penetrazione nei gangli vitali dello Stato e delle istituzioni territoriali.

Un esito questo favorito dalla progressiva personalizzazione della politica. Ridurre il confronto politico a una competizione personale comprime l'articolazione della rappresentanza, favorendone l'identificazione con il capo.

Ma accanto a questo vi sono perlomeno altre due profili del dominio delle leadership che meriterebbero di essere attentamente indagati e con i quali siamo chiamati a fare i conti. Da una parte la supremazia del leader nei confronti dell'organizzazione interna,



**BASTA CON LE VOSTRE CRISI,
PER LA MISERIA.**

USB
SINDACATO SINDACALE DI BASE

CONNETTI LE TUE LOTTE.



divenuta sempre più subalterna al capo. Dall'altra la progressiva trasformazione dell'impegno organizzativo – ciò che in passato veniva definita la militanza e che alludeva per sua natura a un vincolo interno - in adesione esterna, occasionale, spesso abilmente manipolata dai media, e per questa via dai poteri economici, finanziari e talvolta anche dai poteri criminali. L'esperienza delle primarie *docet*.

E così sarà anche in futuro, stando al contenuto delle più recenti misure normative adottate in materia di partiti. Mi riferisco all'avvenuta abolizione del finanziamento pubblico della politica, sancita dal Governo con decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149.

Siamo in presenza di un unicum nel quadro europeo che mette in discussione lo stesso fondamento non solo della rappresentanza politica, ma della stessa democrazia costituzionale, intesa quale forma di organizzazione del potere sganciata dal dominio del mercato. E ciò per una ragione del tutto evidente: un eccessivo squilibrio nell'impiego delle risorse economiche condiziona la competizione elettorale, altera la rappresentanza politica, attribuisce al mercato una posizione di potere nello svolgimento del processo elettorale. Abolito il finanziamento pubblico, i partiti continueranno sì a vivere ma solo grazie alla loro organica dipendenza dagli interessi forti organizzati nella società. Sarà dal potere economico che dipenderà, in definitiva, la determinazione della politica nazionale e non più dai cittadini (così come pretenderebbe l'art. 49 della Costituzione).

La vocazione plebiscitaria del sistema elettorale

Il secondo terreno di compressione dell'articolazione della rappresentanza democratica è senza dubbio costituito dalla legislazione elettorale. La legge n. 52/2015 ne è una eloquente dimostrazione. Una legge approvata per far fronte alla sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità (Sentenza Corte costituzionale n. 1/2014) della legge elettorale previgente (legge n. 270/2005), ma che di essa ripropone tuttavia tutti i principali difetti. A cominciare dall'astrusa previsione delle clausole di sbarramento.

Su questo vorrei essere netto. A mio modo di vedere, in un sistema imperniato sul premio di maggioranza, le soglie di sbarramento non dovrebbero

esistere. Delle due l'una: o si introduce un premio per la lista più votata o le soglie.

La formazione della rappresentanza politica non può avvenire imponendo una doppia strozzatura: in alto e in basso. Introdurre le soglie significa azzerare il diritto di voto di centinaia di migliaia di cittadini, senza ragione alcuna e senza alcun giovamento per la cd. *governabilità* (che sarebbe comunque garantita dal premio).

Il perseguimento delle ragioni della governabilità – come ci rammenta il giudice costituzionale – deve avvenire con il “minor sacrificio possibile” (sent. n. 1/2014) degli altri interessi costituzionali. In questo caso, tuttavia, la soluzione prospetta si muove su un piano diverso, per certi aspetti paradossale, dal momento che il sacrificio che il sistema rappresentativo sarebbe chiamato a sopportare non è né minore, né maggiore. Ma solo inutile.

C'è una sorta di moda, alimentata in questi anni dall'ideologia del *maggioritario*, a introdurre soglie di sbarramento a piè sospinto, anche laddove non ve ne siano le condizioni, né tanto meno se ne avverta il bisogno. Una moda silente, ma pervasiva che sottende una ripetuta avversione per le minoranze politiche.

E infatti di soglie di accesso non vi era alcun bisogno nella normativa elettorale per le elezioni europee (dal momento che nell'Ue non c'è un problema di 'governabilità' visto che il Parlamento europeo è un'entità marginale, sprovvista di indirizzo politico). Né tanto meno ve ne sarebbe bisogno oggi.

Il nuovo sistema elettorale si presenta ai nostri occhi come una sbiadita e stantia riproposizione delle vecchie ricette del maggioritario all'italiana e delle sue principali perversioni: provare a instillare artificialmente il bipolarismo (o addirittura il bipartitismo), irrigidire i sistemi di voto, comprimere le soggettività politiche.

Eppure sulle modalità di costruzione dei congegni elettorali la sentenza della Corte era stata chiara: il legislatore – ammonisce il giudice costituzionale – deve limitarsi ad ‘agevolare’ la formazione delle maggioranze di governo, ma non può imporle, perché ciò rischierebbe di produrre una “eccessiva divaricazione tra la composizione dell'organo della rappresentanza politica e ... la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto” (, Sentenza n.1/2014, *Considerato in diritto*, §. 3.1).

Ecco perché – come dice la Corte – il premio di maggioranza ha sempre bisogno di una soglia per poter validamente ‘scattare’. Ed ecco perché qualora nessuna delle forze politiche in competizione dovesse meritare tale ricompensa (per mancato raggiungimento del plafond di voti richiesto), i seggi a disposizione dovrebbero essere coerentemente assegnati con il sistema proporzionale (come è sempre avvenuto in tutti i sistemi elettorali con premio fino a oggi sperimentati: dalla legge Acerbo del 1923 alla legge elettorale n. 148/1953).

Ma l'attuale legge elettorale disdegna risolutamente questa ipotesi e, a fronte del mancato raggiungimento della soglia, non esita a rilanciare, prefigurando una *exit vote* diversa, più drastica e selettiva: un secondo turno elettorale a seguito del quale assegnare il premio. A tale competizione potranno accedere solo le due liste più votate al primo turno e il vincitore otterrà il 54% dei seggi (pari a 340 deputati).

Una soluzione che, più che sanare le incongruenze del sistema evidenziate dalla Corte, parrebbe piuttosto esasperarle. Come si è detto, per il giudice delle leggi la previsione del premio non è *ex se* contraria a Costituzione, a condizione però che la sua applicazione sia rispettosa dei principi di «proporzionalità e ragionevolezza» e avvenga con il “minor sacrificio possibile” per la rappresentanza, in modo da non compromettere il “sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione” (Sentenza citata, *Considerato in diritto*, §. 3.1).

Ne discende da siffatte premesse che se in un regime parlamentare “agevolare la formazione di una adeguata maggioranza, allo scopo di garantire la stabilità del governo del Paese e di rendere più rapido il processo decisionale» è un «obiettivo costituzionalmente legittimo” (Sentenza citata, *Considerato in diritto*, §. 3.1), non lo è invece il tentativo sotteso all'attuale legge elettorale di predeterminare, *ab origine*, la ‘consistenza’ dell'esito elettorale. Fino a stabilire con legge che al partito più votato dovrà essere *in ogni caso* attribuita (e quindi se non al primo, certamente al secondo turno) una maggioranza dei seggi talmente ampia da essere “in grado di eleggere gli organi di garanzia che restano in carica per un tempo più lungo della legislatura” (Sentenza citata, *Considerato in diritto*, §. 1.1).

Ma vi è dell'altro. Con l'introduzione del secondo turno, il terreno di confronto cessa di essere quello della rappresentanza, per divenire esclusivamente quello dell'investitura del *leader*: non ci saranno più le preferenze, non ci saranno più le liste, non ci saranno più i candidati (più o meno ‘bloccati’). In una sorta di vortice tutto viene travolto per far posto, secondo modalità di espressione del voto tipicamente plebiscitarie, alla “idolatria della governabilità, della stabilità, della personalizzazione del potere, tutto a un uomo solo” (G. Ferrara, *In un Paese civile*, in *Nomos*, 3/2013, 2).

La legge n. 52/2015 si muove pertanto su un terreno che non è più quello della democrazia parlamentare, ma semmai quello della democrazia di investitura. E tutto ciò – si sente ossessivamente ripetere – al fine di assicurare a tutti i cittadini la possibilità di conoscere “a sera stessa delle elezioni” il nome del Presidente del Consiglio. Una patologia ansiogena assai singolare che non ha riscontri in nessun'altra democrazia parlamentare europea (dalla Germania al Regno Unito).

La condizione prioritaria posta dalla Corte (il rispetto del vincolo di proporzionalità nella determinazione del rapporto tra soglia e premio) verrebbe così elusa. Il giudice costituzionale ha infatti ammesso il premio di maggioranza, ma solo quale esito *ponderato* di un confronto elettorale aperto tra tutte le forze politiche e non quale istanza risolutiva all'interno di una competizione selettiva comprendente solo le due liste più forti con i loro capi.

Blindata all'interno dei rigidi schemi binari della governabilità coatta anche la morfologia della rappresentanza rischierebbe di uscirne profondamente alterata. Potrebbe infatti avvenire che la lista che ha ottenuto al primo turno il 20% dei voti prevalga poi al secondo sulla formazione politica che aveva ottenuto

il 39%, (quasi) triplicando così i propri seggi (dal 20% al 55%). La casualità e l'indeterminatezza del premio, censurate dalla Corte con la Sentenza n. 1/2014, continuerebbero in tal modo a sopravvivere seppure sotto mentite spoglie.

Su questo punto, tra la pronuncia della Corte e i contenuti della legge di riforma, parrebbe così essersi innescato una sorta di corto circuito: se obiettivo della Corte era quello di favorire la costruzione di un sistema meno esposto al caso e in grado di “agevo-



lare la partecipazione alla vita politica dei cittadini” (Sentenza citata, *Considerato in diritto*, §. 5.1), con l’introduzione di questo sistema a doppio turno si rischierebbe, all’opposto, solo di incrementare i già consistenti margini di accidentalità e di apatia politica tra gli elettori.

Di qui il delinarsi di un assetto normativo che rischia di aggravare ulteriormente le già fragili condizioni della rappresentanza democratica. Uscirne non è facile. Anche perché una sola è la *exit strategy* che abbiamo a disposizione. Invertire radicalmente la rotta, scardinare l’ideologia del maggioritario, rilanciare un’altra idea di rappresentanza. E ciò vuol dire immaginare una diversa legge elettorale imperniata sulla proporzionale e in grado di rispecchiare l’articolazione politica e sociale del Paese; porre fine alla devastante retorica della governabilità e all’etica del capo; prendere definitivamente le distanze dalla democrazia d’investitura; ampliare gli spazi della

democrazia costituzionale, concentrando la rappresentanza politica in un’unica sede (cd. monocameralismo) e consentendo ai cittadini di potersi pronunciare anche sui trattati europei e internazionali. È così che si affrontano sul terreno costituzionale le sfide della globalizzazione, non recependo passivamente le ricette della JP Morgan.

Ma allo stesso tempo dobbiamo però essere consapevoli che la condizione risolutiva per provare anche solo a immaginare un’inversione di tendenza in questa direzione è la sconfitta della riforma costituzionale approvata in Parlamento. Solo se saremo in grado di sconfiggere il disegno restauratore del governo Renzi, avremo domani la forza per mobilitarci per un’altra idea di rappresentanza politica. Solo allora saremo nelle condizioni di riattivare il processo democratico in Italia.



GOVERNO FORTE, REGIONI DEBOLI

“...oltre le comunicazioni e le professioni, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionali dell'energia nonché le infrastrutture strategiche, le grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale.”

di Laura RONCHETTI

Riforma Renzi-Boschi: la centralizzazione dei poteri

Il discredito che ha colpito le autonomie territoriali negli ultimi anni rischia di condizionare pesantemente la riflessione sulla ennesima revisione costituzionale del Titolo V della Parte II della Costituzione attualmente dedicato a “Le Regioni, le Province, i Comuni”.

Per cogliere appieno il significato del Titolo V è opportuno collocare gli articoli interessati (artt. 114-133) nel tessuto complessivo della Costituzione. Il rilevante numero di articoli coinvolti – per certi versi sorprendente – spinge a chiedersi perché le autonomie territoriali occupino tanto spazio *della e nella* Costituzione, suggerendo che si tratti comunque di disciplina affatto minore, non secondaria, per l'intero ordinamento repubblicano.

Per rispondere a tale interrogativo è rilevante cogliere i nessi esistenti tra il Titolo V e *Principi Fondamentali* e la Parte I della Costituzione dedicata ai *Diritti e doveri dei cittadini*. Tra questi ai nostri fini assume centralità l'articolo 5 della Costituzione che recita “la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”. In prospettiva storica può dirsi, dunque, che l'articolo 5 ha avuto un primo svolgimento con il testo originario della Costituzione, peraltro attuato soltanto dal 1971 con la tardiva istituzione delle Regioni ordinarie; una seconda forma attuativa con la complessiva riforma costituzionale

del triennio 1999-2001 e attualmente torna ad essere oggetto di un ulteriore progetto di revisione costituzionale promosso dal ddl Renzi-Boschi.

È opportuno domandarsi quale idea di autonomia territoriale si sviluppi in queste tre differenti fasi nel passaggio dal testo originario a quello attualmente vigente, fino all'eventuale nuovissimo Titolo V.

Il principio autonomistico e pluralismo

Con l'articolo 5 s'introduce, come immodificabile, il principio autonomistico nella nostra Costituzione. Con questo principio si aggiungeva un ulteriore tassello alla visione pluralista dell'ordinamento e delle forme della convivenza che pervade l'intera Costituzione. Garantire sfere di autonomia – dunque di autodeterminazione, di autogoverno, di libertà, di potere di darsi un proprio ordinamento – significa riconoscere e valorizzare la pluralità, non solo dei soggetti individuali, ma anche di quelle collettivi. Tra i soggetti collettivi, oltre a quelli tipicamente sociali, nel nostro ordinamento assumono un ruolo chiave le autonomie territoriali, di cui appunto si occupa il Titolo V. Può, dunque, dirsi che tale Titolo sia lo svolgimento sul piano territoriale del principio supremo autonomistico.

In altri termini più che le specifiche competenze e funzioni, l'idea che sorregge il principio autonomistico risiede nella convinzione che le autonomie territoriali non sono meri enti funzionali all'indirizzo politico dello Stato ma enti esponenziali e rappresentativi di una comunità in grado di esprimere un indirizzo politico anche diverso da quello della mag-



gioranza politica che guida lo Stato. Un'attività di indirizzo politico proprio che soltanto per le Regioni si svolge tramite la potestà di adottare di leggi, affidata alle assemblee rappresentative della comunità.

I nostri Costituenti, dunque, optarono per un regionalismo politico, in cui il potere d'indirizzo politico deriva, non dallo Stato, ma dalla comunità di riferimento abbandonando l'alternativa funzionalista della prospettiva che, invece, le considera meri enti idonei a veicolare le risorse del territorio verso obiettivi di settore, come ogni altro tipo di ente pubblico.

Sarebbe superficiale, dunque, ridurre il regionalismo a mera questione di competenze legislative quando, invece, è parte significativa del rapporto complessivo che si crea tra la comunità politica e il territorio, tra popolo e Repubblica.

L'asse portante del principio di autonomia è sempre la collettività che l'ente dovrebbe rappresentare. Le istituzioni territoriali sono, quindi, strumenti di partecipazione popolare all'esercizio del potere politico. Per questo "la elettività di tali organi è principio generale dell'ordinamento" (Sentenza della Corte costituzionale. n. 96 del 1968), principio oramai messo in crisi dalla legge Delrio (l. 7 aprile 2014 n. 56) che ha soppresso l'elezione diretta dei Consigli provinciali.

Tale principio generale dell'ordinamento come vedremo è messo in discussione anche dal nuovo Senato facendo sorgere interrogativi su quale visione della rappresentanza politica la riforma costituzionale potrebbe contribuire a determinare.

Le tante insufficienze, negligenze e nefandezze addebitabili alle autonomie territoriali non dovrebbero impedire di scorgere e riconoscere che non di rado le esperienze regionali e locali hanno anticipato importanti conquiste sociali (basti pensare al diritto alla casa, ai consultori, ai centri anti violenza o al reddito di cittadinanza) e hanno sperimentato nuove forme della convivenza (dal *co-housing* alla filiera corta nelle produzioni agricole, dalla ospitalità diffusa all'ippoterapia). Talvolta hanno anche saputo contrastare efficacemente una politica nazionale lesiva dei diritti fondamentali, come ha riconosciuto la Corte costituzionale. È importante in proposito ricordare le leggi regionali che, di fronte al *Pacchetto sicurezza*, hanno espressamente riconosciuto i diritti fondamentali a tutte le persone presenti sul territorio

a prescindere, non solo dalla cittadinanza, ma anche dalla regolarità del permesso di soggiorno.

Si tratta di un esempio lampante di come il conflitto tra indirizzo politico statale e quello locale possa creare quei pesi e contrappesi che sono considerati garanzie costituzionali contro ogni tipo di tendenza o tentazione accentratrice del potere.

Il principio di autonomia diviene così "garanzia di libertà contro ogni avventura autoritaria", come scriveva Crisafulli, ed elemento caratterizzante la dimensione democratica della Repubblica.

La Repubblica, inoltre, è il soggetto (complesso) incaricato dalla Costituzione di attuare tutti i principi supremi dell'ordinamento, dal promuovere la cultura al diritto al lavoro, passando per quello che è definito "il compito" per eccellenza, vale a dire perseguire l'uguaglianza sostanziale (articolo 3, comma 2, Costituzione): nella loro qualità di enti interni alla Repubblica, quindi, le autonomie territoriali partecipano alla attuazione dei principi supremi dell'ordinamento.

Le aspettative riposte nei Consigli regionali sono state spesso deluse. Tra le cause di questa crisi dei Consigli, tuttavia, rientra anche la riforma del Titolo V intervenuta tra il 1999 e il 2001 che ha introdotto un meccanismo istituzionale contraddittorio: da un lato, si è fortemente potenziata la competenza legislativa regionale, dall'altro, si è invece determinata la marginalizzazione politica dei titolari della relativa potestà – i Consigli regionali – che sono stati esautorati dal nuovo ruolo del Presidente della Regione, direttamente investito dalla comunità. La conseguente crisi dei Consigli ha impedito ancora una volta di valorizzare la politicità dell'autonomia regionale intesa come attività di indirizzo politico esercitata in maniera prioritaria attraverso la potestà legislativa.

Con la revisione costituzionale in corso si è deciso di ricentralizzare in capo allo Stato molte delle materie attribuite alle Regioni nel 2001, mentre si lascia intatta la forma di governo regionale che dal 1999 prevede lo scioglimento del Consiglio in caso di qualunque motivo porti alle dimissioni (compresa la morte) del Presidente della Regione.

Interesse nazionale e regionalismo

L'incapacità dei Consigli regionali di svolgere fino in fondo la loro missione crea un problema in

una forma di Stato regionale. Nel regionalismo, infatti, l'interesse generale o nazionale o repubblicano non si esaurisce negli interessi statali. Le espressioni del pluralismo territoriale – riconducibili a differenti comunità e territori – sono tutte chiamate, infatti, a concorrere alla composizione dell'interesse nazionale dell'intera Repubblica, che è composta da Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato (articolo 114 Cost.).

Nella revisione costituzionale Renzi-Boschi, invece, l'interesse nazionale – espressamente reintrodotta in Costituzione dopo essere stato eliminato nel 2001 perché l'esperienza dell'originario Titolo V aveva mostrato la sue potenzialità scardinanti ogni garanzia per le Regioni – rischia di ritornare a essere prettamente statale.

Se attualmente ogni singolo parlamentare (deputato e senatore) rappresenta la Nazione, nel progetto costituzionale *in itinere* la sua rappresentanza spetterà unicamente ai deputati. Se i senatori non rappresentano più la Nazione, deve prendersi atto che i componenti del Senato della Repubblica non perseguiranno l'interesse nazionale, ma altri interessi intesi evidentemente come particolaristici. La attribuzione della rappresentanza della Nazione soltanto ai singoli deputati, dunque, sembrerebbe segnare una netta separazione, se non contrapposizione, tra quelli locali e gli interessi nazionali che finiranno per coincidere con quelli meramente statali.

Secondo il 'nuovissimo' Titolo V, anzi, l'interesse nazionale rischia di corrispondere all'interesse invocato dal Governo.

In base alla revisione in corso, infatti, il Governo potrà invocare l'interesse nazionale per attivare la c.d. clausola di supremazia che consentirà l'intervento dello Stato in materie riservate dalla Costituzione alle Regioni (articolo 117, comma 4, Costituzione). In tale ipotesi la Camera dei deputati può superare le eventuali modificazioni 'proposte' dal Senato con un voto a maggioranza assoluta (art. 70, comma 4). La maggioranza assoluta richiesta alla Camera, tuttavia, è inferiore al numero di seggi che la nuova legge elettorale - l. n. 52 del 2015, detta *Italicum* – attribuisce in premio (340 seggi sui 630 della Camera dei deputati) alla lista che otterrà il 40% dei voti o vincerà il ballottaggio. Si tratta, dunque, di una maggioranza che supera la stessa maggioranza necessaria per derogare alle competenze regionali in nome

dell'interesse nazionale. La clausola di supremazia, quindi, è un procedimento affidato, in ultima analisi, alla maggioranza che sostiene il Governo.

Il Senato che dovrebbe rappresentare le istituzioni territoriali, dunque, non partecipa in condizioni paritarie con la Camera dei Deputati alla decisione su quanto rendere flessibili i confini stabiliti in Costituzione tra le materie statali e regionali. In tal modo non si attribuisce alla Seconda Camera una essenziale funzione di rappresentanza delle istituzioni territoriali che ne giustificano l'esistenza. Eppure una seconda Camera in una forma di Stato regionale avrebbe la funzione di sede di raccordo tra tutti gli enti costitutivi della Repubblica al fine perseguire l'interesse nazionale, generale o repubblicano.

In caso di attivazione di questa 'clausola' non vi è, invece, garanzia che l'autonomia regionale non venga irragionevolmente compressa dal Governo, che addirittura potrà prescindere dalle eventuali divisioni interne alla stessa maggioranza di governo. Questo profilo della legge di revisione costituzionale *in itinere*, dunque, rappresenta un saliente punto di contatto tra la compressione del pluralismo politico e di quello territoriale.

L'obiettivo di spostare in sede politica e rappresentativa la contrattazione sul riparto delle competenze è alla base, d'altra parte, della richiesta a lungo condivisa pressoché unanimemente di una seconda Camera quale sede della rappresentanza politica delle istituzioni territoriali. Tale obiettivo di creare un'istituzione rappresentativa che possa definire quanto oggi affidato al contenzioso sul riparto di competenze di fronte alla Corte costituzionale non sembrerebbe, tuttavia, soddisfatto dalla revisione costituzionale in corso.

L'eliminazione della potestà concorrente: una novità apparente

L'obiettivo di ridurre i conflitti di competenza davanti alla Corte costituzionale non sarà soddisfatto neanche dalla maggiore novità della revisione in corso che è l'eliminazione della competenza concorrente tra Stato e Regioni, presente sin dal testo originario della Costituzione e fortemente ampliata nel 2001. Eppure proprio il mantenimento di un elenco di materie in cui lo Stato stabilisce i principi fondamentali e le Regioni le norme di dettaglio avrebbe giustificato la presenza delle istituzioni territoriali



meno
MERCATO
più
PUBBLICO

**Voglio LA
VO
RO.**



#vogliolavoro è il punto di vista e di lotta della classe lavoratrice per un sindacato combattivo. #vogliolavoro lancia la campagna contro la precarietà, in difesa di occupazione e lavoro, del Welfare, dei diritti sindacali, politici e civili, della salute, della previdenza e della scuola pubblica.

USB. INSIEME SIAMO IMBATTIBILI. usb.it |  

meno
DISCRIMINAZIONE
più
DONNE

**Voglio LA
VO
RO.**



#vogliolavoro è il punto di vista e di lotta della classe lavoratrice contro tutte le discriminazioni. #vogliolavoro lancia la campagna contro la precarietà, in difesa di occupazione e lavoro, del Welfare, dei diritti sindacali, politici e civili, della salute, della previdenza e della scuola pubblica.

USB. INSIEME SIAMO IMBATTIBILI. usb.it |  

li in una seconda Camera. In tal modo le Regioni avrebbero partecipato all'individuazione dei principi fondamentali della materia in modo da prevenire il contenzioso costituzionale.

L'eliminazione della potestà concorrente, inoltre, non avrà particolari effetti benefici sul contenzioso costituzionale sul quale questa competenza incide relativamente.

Per di più si tratta di 'eliminazione apparente': le materie spostate dalla competenza concorrente a quella esclusiva statale (tutela della salute, istruzione e governo del territorio) sono anticipate da espressioni nuove come "disposizioni generali e comuni", che produrranno comunque una *compresenza* tra norme statali e quelle regionali con il relativo conflitto.

Le Regioni, inoltre, non sapranno più se osare fino al limite dei principi fondamentali della materia desumibili dalla legislazione già vigente e sulla base della giurisprudenza pregressa o se, invece, tutto cambierà. Sarà inevitabilmente chiamata la Corte costituzionale a dover dare l'interpretazione di cosa siano queste nuove formule, contribuendo a una nuova stagione di contenzioso davanti alla Corte co-

stituzionale. Eppure la revisione costituzionale Renzi-Boschi si pone l'obiettivo dichiarato di ridurre la conflittualità tra Stato e Regioni.

È stato soprattutto l'esercizio della competenza esclusiva statale o la sua rivendicazione a fronte dell'esercizio della potestà legislativa regionale ad aver pesato in modo significativo sul contenzioso di fronte la Corte costituzionale.



Infatti proprio lo Stato – il cui potere legislativo ha approvato le citate revisioni costituzionali del Titolo V, incrementando la potestà legislativa delle Regioni (ordinaria e statutaria) – ha in seguito rivendicato con determinazione davanti la Corte costituzionale un'interpretazione particolarmente estensiva delle proprie competenze.

In questa giurisprudenza può cogliersi un generale orientamento della Corte costituzionale teso a mitigare il – certamente eccessivo – depotenziamento del ruolo dello Stato contenendo al contempo alcune tra le più forti spinte neocentraliste.

È pur vero, tuttavia, che questo riaccostamento in capo allo Stato poteva essere affrontato più proficuamente, forse attenuandone gli eccessi, se ci fosse stata una sede politica rappresentativa di raccordo e negoziazione sul riparto delle materie, delle competenze e delle relative risorse.

Con la revisione costituzionale Renzi-Boschi si porta a compimento quella svolta neocentralista che si percepì subito dopo l'entrata in vigore della revisione del 2001, consentita dalla giurisprudenza costituzionale, ma si va oltre quanto deciso dalla Corte costituzionale.

Nell'ampliamento delle competenze statali operata dalla legge di revisione vi è la collocazione in capo allo Stato di molte materie che nel 2001 sono state attribuite alla competenza concorrente: ad esempio, oltre le comunicazioni e le professioni, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionali dell'energia nonché le infrastrutture strategiche, le grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale.

L'attribuzione a titolo esclusivo allo Stato di queste materie conferma che le istituzioni territoriali sono state espunte dal suo perseguimento dell'*interesse nazionale*. Non sarà più obbligatorio, infatti, prevedere forme di leale collaborazione tra lo Stato e gli altri enti della Repubblica per la disciplina di queste materie e le relative attività amministrative sottraendo alle autonomie territoriali la possibilità di difendere i propri territori.

Sarà unicamente lo Stato, o meglio il Governo, a decidere quanto concedere ai singoli territori, senza che le relative comunità possano invocare le attuali garanzie costituzionali.

Anche altre attribuzioni allo Stato a titolo esclusivo destano preoccupazione con particolare riferi-

mento alla tutela e sicurezza del lavoro accompagnate dalle politiche attive sul lavoro. Si modifica così radicalmente l'attuale modello delle politiche del lavoro in una direzione anticipata dal Jobs Act. Il nesso tra salute e sicurezza *nel e del* lavoro, infatti, è sempre stato individuato nella prevenzione e nella vigilanza per le quali sembrerebbe determinante l'intreccio con la tutela della salute e con la strutturazione in Asl di competenza regionale. Il riaccostamento in capo allo Stato delle competenze sulla vigilanza senza un parallelo trasferimento dell'intero sistema sanitario con le connesse funzioni di prevenzione, dunque, potrebbe alterare il legame tra prevenzione e vigilanza oggi incardinato sulle Regioni e le loro strutture operative.

Altri spostamenti in capo allo Stato annichiscono, infine, ogni autonomia regionale.

In particolare il passaggio della materia del 'coordinamento della finanza pubblica' dalla potestà concorrente a quella esclusiva dello Stato non si limita a recepire quanto già consentito dalla giurisprudenza costituzionale, ma va ben oltre: non sarà più garantita, infatti, alle Regioni neanche l'individuazione delle singole voci di spesa all'interno del contenimento deciso dallo Stato. È vero che su tale materia è intervenuta anche la legge di revisione del 2012 sull'equilibrio di bilancio, ma ciò non toglie che una competenza concorrente in materia obbliga costituzionalmente a lasciare un qualche spazio alla autonomia finanziaria *di spesa* delle Regioni.

Al di là di ogni retorica sul cd federalismo fiscale, infatti, l'autonomia finanziaria nasce democraticamente come rivendicazione di scegliere come e in cosa investire le risorse pubbliche. Parte saliente del programma politico con cui ci si candida alle elezioni di qualunque tipo è l'indirizzo politico su come utilizzare le risorse a disposizione. Se il mantenimento della competenza concorrente in materia potrebbe far riespandere i margini decisionali delle Regioni, la sua attribuzione esclusiva in capo allo Stato, invece, rischia di eliminare ogni ipotesi di autonomia finanziaria di spesa delle autonomie regionali.

Quale autonomia, quale politicità?

È facile rilevare l'incoerenza della scelta di trasformare il – comunque confermato – bicameralismo per dare voce a livello statale ad autonomie territoriali fortemente ridimensiona-

te. Non convince la tesi di vedere nel nuovo Senato una forma di compensazione della perdita di sfere legislative in capo alle Regioni.

A fronte della perdita di garanzia costituzionale della competenza legislativa delle Regioni è opportuno, dunque, domandarsi quale accezione del principio autonomistico intenda perseguire la revisione costituzionale in corso.

Per rispondere a questo interrogativo, oltre a guardare alla quantità delle funzioni e delle competenze, diventa dirimente interrogarsi sulla loro qualità, sulla loro natura. Oltre la significativa contrazione delle competenze regionali, dunque, deve rilevarsi che nelle materie affidate alle Regioni si moltiplicano i riferimenti alla *mera programmazione e organizzazione, promozione e valorizzazione* che sono interamente riconducibili all'attività amministrativa dei Consigli. Saremmo di fronte, quindi, a una definitiva amministrativizzazione delle Regioni.

La connotazione prettamente amministrativa della legge regionale finirà per rendere più acuta la crisi della politicità del territorio, non più pensato come spazio politico della comunità ma concepito come ente per *eseguire* obiettivi di settore.

Analogo scivolamento potrebbe coinvolgere il Senato della Repubblica. La legge di revisione costituzionale, infatti, attribuisce alla seconda Camera la *valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni*, nonché la *verifica dell'attuazione delle leggi*, funzioni che si connotano chiaramente per essere attività di carattere tecnico-amministrativo e non certo di controllo e indirizzo della politica nazionale, funzione rimessa a titolo esclusivo alla Camera dei deputati.

La spinta verso la spoliticizzazione coinvolge, dunque, entrambi i livelli di governo. L'ambigua natura che le autonomie regionali sembrerebbero assumere nella prospettiva della riforma è, infatti, strettamente connessa l'anfibia natura del nuovo Senato.

È difficile, infatti, cogliere il tipo di rapporto rappresentativo che i cento nuovi senatori potranno esprimere: liberi nel mandato tanto quanto i deputati che continueranno a esprimere la fiducia al Governo, i senatori selezionati dai Consigli regionali (al loro interno e tra i sindaci) e dal Presidente della Repubblica sono definiti "rappresentativi delle istituzioni territoriali" (art. 57, comma 1). La circostanza che i componenti del Senato non godano del-

la qualifica di "rappresentanti" suggerisce l'assenza di un rapporto di rappresentanza e di responsabilità politica dei senatori con le istituzioni territoriali. Se questa interpretazione dovesse trovare riscontro, si rischierebbe di avere, quindi, un nuovo Senato della Repubblica *autorappresentativo* e autoreferenziale.

Le trasformazioni delle sedi rappresentative, dunque, sembrerebbero trovare echi e parallelismi tra il livello statale e quello locale dando forma alla crisi dell'idea stessa dell'ente esponenziale rappresentativo, crisi nella quale il territorio è pensato non come spazio politico della comunità ma concepito nella sua dimensione quantitativa *amministrativizzata*. Sembrerebbe, quindi, in corso un ridimensionamento della politicità delle autonomie territoriali e della Camera che le dovrebbe rappresentare a favore di una loro riscrittura in senso funzionalista.

Non infondata appare, di conseguenza, la preoccupazione che le Regioni e con esse la Camera che le rappresenta costituiranno un contrappeso decisamente meno significativo al potere statale e in particolare al potere del Governo. La connotazione garantista del principio autonomistico, quale elemento strutturale della dimensione democratico-costituzionale della Repubblica, verrebbe fortemente ridimensionata, modificando il modo d'essere della Repubblica. Se tale cambiamento investirà soltanto la portata normativa dell'art. 5 Cost., ovvero avrà ricadute su tutti gli altri principi fondamentali della Costituzione, è questione aperta.

In passato non è mancato chi, come Ernesto Ragoni, abbia colto come la questione delle autonomie in Italia riemerge in tutti i momenti di crisi e di passaggio perché espressiva anche dei "rapporti di classe e di potere affermatasi in Italia dall'unificazione" in poi. Anche in questa fase il nuovo intervento sulla forma di Stato regionale trova corrispondenze con esigenze insite negli sviluppi delle forme di interdipendenza a livello globale. La *lex mercatoria* e le sue istituzioni spingono per il progressivo indebolimento della dimensione politica degli enti territoriali, sia di quello sovrano (lo stato) che di quelli autonomi, a favore di una concezione funzionalista dei territori intesi come mere proiezioni spaziali di dinamiche socio-economiche, come semplici luoghi della pianificazione economica e territoriale, se non di mera competizione.

Non deve sottovalutarsi che questa accezione



impolitica delle forme della convivenza continua a trovare una forma di resistenza nelle Costituzioni ancora vigenti. Con lo sviluppo dei fenomeni della globalizzazione risulta sempre più evidente che, per quanto siano depotenziati i limiti posti nelle Costituzioni democratiche – sotto forma garanzia dei diritti e di divisione dei poteri –, la loro forma scritta rappresenta tuttora un ostacolo al pieno dispiegarsi della *lex mercatoria*.

Le Costituzioni della ‘periferia’ europea e tra queste quella italiana – per usare le parole di un’autorevole istituzione della globalizzazione, la banca JP Morgan nel suo *Rapporto* del 28 maggio 2013 – si caratterizzerebbero, infatti, oltre che per “esecutivi deboli; disposizioni costituzionali di tutela dei diritti del lavoro; sistema di costruzione del consenso che favorisce il clientelismo politico; il diritto di protestare se modifiche non benvenute sono fatte allo *status quo*”, anche “per Stati centrali deboli rispetto alle Regioni”.

La riforma delle autonomie locali, in effetti, rientra già nelle politiche di condizionalità che si sono travasate nell’ordinamento dell’Unione europea. Basti ricordare che la lettera del 5 agosto 2011 rivolta all’Italia a doppia firma del Governatore della Banca d’Italia e del Presidente della BCE – oltre alla riforma pensionistica, al blocco del turn over, alla riduzione degli stipendi pubblici, alla modificazione della contrattazione collettiva – ‘invitasse’ a mettere sotto stretto controllo, non solo l’assunzione di indebitamento, ma anche le spese delle autorità regionali e locali nonché espressamente ad abolire le Province.

In questa direzione è possibile leggere, dunque, non solo l’introduzione in Costituzione nel 2012 del pareggio di bilancio che orienta anche il regionalismo italiano, ma la riforma Delrio che ha eliminato la elettività diretta per i nuovi enti di area vasta che hanno sostituito le vecchie province che, dunque, non sono soppresse. È quindi possibile cogliere un filo rosso tra queste riforme e la legge di revisione costituzionale Renzi-Boschi.

Con queste osservazioni conclusive non si intende affatto negare l’opportunità di ripensare – per limitarsi a quel che in queste riflessioni rileva – il rapporto tra lo Stato e le autonomie territoriali disciplinato dal Titolo V della Costituzione, soprattutto al fine di rimediare agli errori commessi con le prece-

denti revisioni costituzionali (leggi costituzionali n. 1 del 1999 e n. 3 del 2001 e nonché quella del 2012), quanto piuttosto di contestualizzare l’orizzonte di senso dell’attuale progetto di riscrivere ancora una volta una parte così significativa della Costituzione.



LE BUGIE DI BRUNETTA AVEVANO LE GAMBE CORTE, QUELLE DI MADIA MANI LESTE.

“Lo scenario drammatico dell’ultimo decennio rende la situazione ancora più esasperata ed esasperante, con il blocco pluriennale ed il mancato rinnovo dei contratti.”

di Arturo SALERNI

Il lavoro pubblico sotto il governo Renzi

La legge di agosto 2015 contiene una serie di deleghe in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Il proliferare dei procedimenti legislativi basati sulla delega conferita dal Parlamento al governo evidenzia lo spostamento crescente della funzione legislativa dal Parlamento all’esecutivo, un processo che va avanti da anni (di molto irrobustito dalla ritenuta incostituzionalità della reiterazione dei decreti legge) ma che continuamente ed ulteriormente si rinvigorisce, e che segna uno spostamento decisivo degli equilibri tra i poteri anche a Costituzione del 1948 in vigore.

Un processo – quello delle minorate funzioni del potere parlamentare e dello spostamento dell’equilibrio in favore del Governo – che procede in parallelo a quello dello svuotamento di ruolo e di capacità di coinvolgimento popolare dei partiti politici e dei corpi intermedi, frutto di una trasformazione (avvenuta con velocità vertiginosa) dei modelli produttivi ed economici, con un crescente peso della finanza globale, e con una progressiva svalutazione del peso dei pubblici poteri nella capacità di determinazione delle scelte e delle politiche pubbliche.

1. Efficientismo e servizi pubblici

In questo contesto – descritto in termini assolutamente semplificati -, e non da oggi, si persegue con processi non sempre lineari, anche per le resistenze corporative significativamente presenti nel sistema, un tentativo di semplificazione dell’azione della pubblica amministrazione finalizzato ad sua efficientizzazione, in cui però l’obiettivo dell’efficienza non

collegato a quello dell’erogazione di migliori servizi per la popolazione (che anzi tendono a contrarsi con le politiche di riduzione della spesa pubblica) ma a quello di snellimento della macchina nel suo complesso e di servizio alle logiche dell’impresa (termine questo abbastanza vago, ma sostanzialmente corretto nei suoi termini essenziali).

In grandi linee più poteri e funzioni alla dirigenza, sia rispetto agli organi politici che al resto del pubblico impiego, e più snellezza del procedimento amministrativo, con una contrazione della capacità dei cittadini di interloquire con conoscenza ed efficacia nei meccanismi che precedono l’adozione dei provvedimenti della Pubblica Amministrazione.

Le riforme – di natura legislativa e costituzionale – che si collocano a cavallo dei due millenni vanno in questo senso: basta ricordare il complesso delle leggi Bassanini ed il suo pasticciato *pendant* costituzionale con la riforma del titolo quinto della parte seconda della Costituzione del 2001.

Parallelamente il proliferare delle *authorities*, variamente definite e denominate, sposta alcuni meccanismi decisionali e di controllo fuori dal rapporto tra macchina amministrativa guidata dai governi (centrali o territoriali) e organi parlamentari e consiliari comunque dotati – sia pure nel progressivo scivolamento degli equilibri in favore degli esecutivi – di una capacità o possibilità di interlocuzione.

Questo processo punta naturalmente a sconfiggere il potere contrattuale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e dei lavoratori dei servizi pubblici, un’area questa – complessivamente intesa – attraversata dalla seconda metà degli anni settanta



meno
SFRUTTAMENTO
più
SCIOPERI

Voglio
**LA
 VO
 RO**



#vogliolavoro è il punto di vista e di lotta della classe lavoratrice per un sindacato combattivo. #vogliolavoro lancia la campagna contro la precarietà, in difesa di occupazione e lavoro, del Welfare, dei diritti sindacali, politici e civili, della salute, della previdenza e della scuola pubblica.

USB. INSIEME SIAMO IMBATTIBILI. usb.it |  

da un protagonismo sindacale che si colloca fuori, e molte volte contro, le forme tradizionali rappresentate dalle sigle confederali e dal sindacalismo cosiddetto “autonomo”, ma in realtà sommamente corporativo che ha (dagli anni cinquanta in poi) incrostato il mondo del lavoro pubblico.

La reazione – poggiata sulla parola d’ordine della privatizzazione del pubblico impiego – alla nasci-

ta del sindacalismo di base, ed alla sua forza che si sposta da un comparto all’altro e attraversa i territori del Paese, non ha solo una ragione interna al mondo della sfera pubblica, ma un significato più generale.

Il discorso di Lama sulle compatibilità al Palaeur è del 1977, il grande movimento conflittuale dei lavoratori della sanità pubblica (sulle proprie condizioni di lavoro, sul reddito e per il rafforzamento del-

la capacità di intervento e della qualità del servizio sanitario pubblico) è del 1978, ed è stato preceduto dalla lotta dei giovani occupati che entrano nella pubblica amministrazione con la legge 285.

Il sindacato confederale punta a diventare forza di governo, in realtà a diventare forza subalterna al sistema delle imprese, ma trova nell’ambito delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici forme di resistenza e di rilancio della mobilitazione dei lavoratori assolutamente inattese.

Queste dinamiche – in termini non lineari, data la complessità e l’estrema articolazione della macchina amministrativa e della sfera del lavoro pubblico nel suo complesso – accompagnano e condizionano gli obiettivi di costruzione di quella che viene definita (con la fantasia semantica di un ragioniere) l’azienda Italia, ovvero un paese in cui sostanzialmente continuo di meno gli organismi elettivi e di rappresentanza e le espressioni di organizzazione delle classi subalterne, un’azienda Italia in cui si allarghi la forbice tra i percettori di rendite e profitti ed il mondo del lavoro e delle riserve del lavoro.

Non c’è grande fantasia: così come nel lavoro privato si tende alla sempre maggiore precarizzazione del posto di lavoro (per avere di fronte lavoratori ricattabili e più deboli) nel pubblico impiego e nel lavoro pubblico si tende a minare la rigidità di chi presta servizio nella sfera pubblica.

La legge Madia.

Da Bassanini a Brunetta, da Brunetta a Madia (passando per chissà quanti nomi ormai dimenticati di replicanti ministri della Funzione Pubblica) nelle grandi linee il disegno è lo stesso.

Ciò che cambia sempre di più è lo scenario economico in cui questo percorso si colloca: lo scenario drammatico dell’ultimo decennio rende la situazione ancora più esasperata ed esasperante, con il blocco pluriennale ed il mancato rinnovo dei contratti.

Tutte le disposizioni contenute nell’articolo 8 della legge delega n. 124 del 2015 sulla “riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato” vanno in questo senso: portare a casa – con il nuovo governo decisionista dell’invincibile (o quasi invincibile) armata di Renzi – una serie di risultati a cui si aspira da decenni. Basti, esemplificativamente, il richiamo di cui all’art. 8, primo comma, lettera c) della legge ai principi e criteri direttivi della legge 59 del 1997

(la Bassanini per l’appunto) in tema di riallocazione dei poteri gestionali e normativi in senso verticistico, “nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione” o nella “introduzione di maggiore flessibilità nella disciplina relativa all’organizzazione dei Ministeri, da realizzare con la semplificazione dei procedimenti di adozione dei regolamenti di organizzazione, anche modificando la competenza ad adottarli”.

Il Capo III della legge delega ha come rubrica la parola “personale”, e contiene un articolo 11, dedicato alla dirigenza pubblica, oltre che altre disposizioni dedicate agli incarichi direttivi dell’Avvocatura dello Stato, alla semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, ed alla “promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche”.

Nel capo IV della legge, recante in rubrica “deleghe per la semplificazione normativa” l’art. 17 è dedicato al “riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”.

Il 15 giugno 2016 il Governo ha approvato definitivamente il testo del decreto legislativo approvato ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera s) della legge 124 del 2015 sul licenziamento disciplinare, il quale integra e modifica l’art. 55- quater del Testo Unico del Pubblico Impiego n. 165 del 2001.

Si inserisce cioè la legge delega, ed il decreto legislativo di attuazione, sul corpo della legge Brunetta che aveva aggiunto il *bis*, il *ter*, il *quater* etc. all’art. 55 del testo unico, varato nel 2001, uno degli ultimi atti del governo Amato che chiuse la legislatura guidata dal centro-sinistra ed iniziata nel 1996.

Il comma 1 dell’art. 55 quater del Testo Unico consisteva nell’introduzione di una specifica fattispecie penale (e questo nesso tra la trasformazione in senso verticistico e gerarchizzato del rapporto di lavoro pubblico e l’ampliamento della sfera del diritto penale non può essere posto nel dimenticatoio, ma deve essere oggetto di una riflessione più ampia sul nuovo populismo penale, che accompagna i processi di trasformazione della vita politica e sociale negli ultimi decenni), per cui “il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica



falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni".

L'elemento è importante perché non solo portava all'introduzione di una fattispecie specifica (oltre la vecchia previsione già esistente di falso e truffa), ma perché tale introduzione aveva il suo nucleo centrale proprio nell'effetto annuncio, nel manifesto della penalizzazione nell'ambito del rapporto di lavoro, nella trasformazione delle modalità e dei soggetti del controllo (la polizia giudiziaria piuttosto che gli ordinari apparati del procedimento disciplinare)

Il primo elemento nuovo, e cioè il comma 1 bis dell'art. 55 quater, è costituito – in tutta risposta agli input emozionali e scandalistici lanciati con ricorrenza quasi quotidiana dai media e nella scia del *panpenalismo* demagogico ed allarmista proprio del governo Berlusconi/Brunetta- dall'introduzione di una nuova descrizione della condotta oggetto della previsione penale introdotta nel 2009, per cui *"costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso"*. Con l'ulteriore indicazione per cui *"della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta"*.

In tale ultima ipotesi occorre fare un'osservazione. Se si tratta di concorso nel reato, sotto il profilo della tecnica normativa non si comprende il perché di questa specifica disposizione. Se non è così perché si vuole lanciare un messaggio all'opinione pubblica, che deve individuare il dipendente pubblico come nemico della patria e spingere la dirigenza alla durezza ed alla inflessibilità nel governo del pubblico impiego, ed a tutti i pubblici impiegati, a cui viene prospettato una sorta di grande fratello, occhiuto ed invadente, che se non si dimostra occhiuto ed invadente al punto giusto viene assoggettato al procedimento penale ed è esposto alle sanzioni disciplinari.

I commi due e tre del testo brunettiano dell'art. 55 quater prevedevano rispettivamente che, nelle ipotesi di reato indicate, *"il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata presta-*

zione, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione" e che *"la sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati"*.

Ma Renzi non vuole essere da meno del prode Brunetta, ed in questo dialogo a distanza fatto di *bis*, di *ter*, di *quater* e di *quinqües*, in cui il testo normativo non si discosta molto nella sua consistenza dal *tweet* che lo annuncia, compare dapprima il comma 3 bis per cui *"la falsa attestazione della presenza, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato"*. Se Renzi avrà tempo e vita, al prossimo passaggio normativo introdurrà anche la previsione della perdita immediata ed irreversibile della potestà genitoriale per il dipendente che versi nella condizione descritta e che abbia figli minori.

La sospensione è adottata *"in via immediata e comunque entro quarantotto ore"*, ma se il termine viene sforato non importa, si può procedere lo stesso all'azione disciplinare ed alla sospensione cautelare dal servizio.

Il procedimento disciplinare deve concludersi entro trenta giorni. Immediatamente si segnala il fatto al pubblico ministero ed alla procura regionale della Corte dei Conti, la quale *"emette invito a dedurre per danno di immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento"*.

Conclude così il comma quattro quater: *"L'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia"*.

Ed incalza il comma quinqües, e si succedono i

cinguetti su *Twitter*, e i servizi in TV, e i riquadri dei giornali: *"Per i dirigenti ovvero [...] per i responsabili di servizio competenti, l'omessa comunicazione all'ufficio competente [...], l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare costituiscono fattispecie disciplinare punibile con il licenziamento e costituiscono omissione di atti d'atti di ufficio"*.

Con una insolita tecnica normativa si allargano le previsioni di reato contenute nel codice penale, ovvero nell'articolo 328 del codice, introducendo una nuova fattispecie che risulta assolutamente diversamente congegnata rispetto alle altre regolate dallo stesso articolo.

Ma il generale Renzi non si può attendere su queste sottigliezze da professoroni. Lui ... cambia verso.

Della serie di deleghe previste dall'art. 17 della legge 124 questa è la prima ad essere esercitata: è lo squillo di tromba, il manifesto da esporre la domenica pomeriggio su la prima rete Rai, ma è anche il segno di quel qualcosa di più da fare per scardinare i bastioni del pubblico impiego.

Non è questione marginale per il governo: la normativa specifica (prevista dalla lettera s dell'art. 17 che prevede l' *"introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare"*) segna un passo in più nella progressiva linea di attacco alle posizioni del lavoro pubblico, e vuole cementare quello che il governo ritiene un comune sentire con le direttive che vengono da altre parti, sulla necessità di *"modernizzare"* i nostri apparati pubblici, con una massa di impiegati e dipendenti impoveriti e posti nella condizione di non poter mai interloquire con coloro che (da dentro o da fuori le pubbliche amministrazioni) dettano ordini ed indicazioni.

Scorrendo le previsioni di deleghe che il governo dovrebbe utilizzare entro il mese di febbraio 2017 per l'adozione di ulteriori decreti delegati, oltre quelle sulle procedure concorsuali e sull'introduzione di *"un sistema informativo nazionale, finalizzato alla formulazione di indirizzi generali e di parametri di riferimento in grado di orientare la programmazione delle assunzioni anche in relazioni agli interven-*

ti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", si prevede (alla lettera h) un rafforzamento dei poteri dell'Aran con riguardo alle *"funzioni di controllo delle prerogative sindacali, nonché di funzioni di supporto tecnico alle amministrazioni rappresentate nelle funzioni di misurazione e valutazione della performance e nelle materie inerenti alla gestione dle personale"*, la *"concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa"* (ovvero la riduzione dei momenti di contrattazione e quindi del peso della negoziazione nella determinazione del concreto operare delle singole amministrazioni o di segmenti di esse) che si accompagna alla *"definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa anche al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento tra categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali"*.

Riduzione della contrattazione integrativa, accelerazione delle procedure negoziali fuori dalle fumose pastoie della contrattazione del novecento e verso un luminoso futuro che ricorda i secoli che hanno preceduto il novecento, valorizzazione del merito: parole d'ordine ripetute ed affidate ora – con ampi criteri direttivi – al governo legislatore delegato.

Ma per valorizzare il merito occorre rilevare le *"competenze dei lavoratori pubblici"*: per tale rilevazione ecco la delega contenuta nella lettera i), che si lega a quella di cui alla lettera r): *"semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità; razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficacia e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio"*.

Come è facile immaginare la catena di produzione non servirà a produrre servizi, ma un meccanismo costante, incontrollato ed ossessivo di valutazione, ma di valutazione di cosa?



Verticalizzazione, merito, e impoverimento del pubblico dipendente marceranno insieme ancor di più rispetto a quanto fatto, o comunque ricercato, negli ultimi anni.

Un'amministrazione occhiuta nei confronti di chi costituisce il corpo dell'amministrazione stessa, con il meccanismo della rilevazione del merito che marcia di pari passo alla *“riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l'effettività del controllo”* (così come previsto dalla lettera l) del medesimo articolo 17, su cui il governo dovrà esercitare la delega conferita dal legislatore del 2015).

L'insieme governato dal *“rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione e del conseguente regime di responsabilità dei dirigenti, attraverso l'esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale”* (lettera t)

Politica e rappresentanza dei cittadini vengono messi in un angolo, si affidano alla casta dei dirigenti le chiavi della vettura e si inserisce il pilota automatico, ovvero il rispetto dei vincoli di natura contabile che vengono indicati da fuori, da un altrove lontano e non identificabile dalla comunità amministrata, dai

lavoratori della funzione pubblica, dagli stessi dirigenti-controllori-valutatori a cui è demandato (senza possibilità di sviare, pena la sanzione penale o la ghigliottina del giudice contabile) il compito di far avanzare comunque il convoglio.

Solo una delega tra le tante materie indicate dall'art. 17 della legge 124 è stata esercitata; i giornali ne hanno parlato, molti hanno applaudito, ma forse – ci dicono i dati dell'ultima tornata elettorale – i consensi raccolti dal magnifico innovatore che ci mette la faccia non sono stati così unanimi.

Ora si tratta di capire cosa succederà con le altre materie delegate da un legislatore delegante passacarte e passivo. I tempi sono ingarbugliati, i passaggi sul piano temporale e politico sono connessi ad altri, in primis all'iter referendario della riforma costituzionale, con le possibili diverse conseguenze sul piano politico ed istituzionale.

Noi – Forum Diritti Lavoro - continueremo a seguirle, perché oggi parlare del lavoro pubblico e del concreto modo di funzionare della pubblica amministrazione non significa discutere di qualcosa di separato, o comunque di assolutamente distinto, dalle relazioni sociali più ampie, dai livelli delle prestazioni sociali, dalla qualità complessiva della nostra vita democratica.



LA ROTTURA DEL PATTO COSTITUZIONALE

La rottura del patto sociale, frutto delle politiche liberiste, va insieme alla rottura del patto costituzionale; la regressione dei diritti del lavoro e sociali va insieme alla regressione della democrazia rappresentativa.

di **Franco RUSSO**

Democrazia e conflitti sociali

Quando, con Fabrizio Tomaselli Carlo Guglielmi e Giorgio Cremaschi, ci siamo interrogati sulle 'modalità' di questo convegno su *La Repubblica precaria*, abbiamo tenuto presente che esiste una domanda di informazione e formazione sulla controriforma della Seconda Parte della Costituzione. Informazione e formazione necessaria, dato che il governo, al di là degli slogan sul taglio dei costi e della semplificazione del procedimento legislativo, non sta fornendo ai cittadini gli strumenti per decidere il proprio voto referendario. Il convegno ha avuto l'obiettivo di coinvolgere un gruppo di militanti sindacali per fornire loro, con dettagliate relazioni, gli elementi per valutare la legge di revisione costituzionale (pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 15 aprile 2016). Inoltre, la stampa e la diffusione via Internet degli atti di questo Convegno sono finalizzate a fornire uno strumento nella campagna per il NO nei luoghi di lavoro. Per questo le modalità di svolgimento del Convegno sono state alquanto irrituali, visto che, oltre all'introduzione, sono state svolte sei relazioni andando, senza dibattito, alle conclusioni. La presenza continua e numerosa nella sala ha confermato che nei partecipanti forte era la volontà di 'informarsi e di formarsi'.

Una seconda scelta, dettata non certo dal tipo di 'pubblico', è stata di impennare il convegno in una disamina critica che mettesse in parallelo le controriforme che stanno distruggendo fin dalle fondamenta il diritto del lavoro e l'azione di demolizione della Costituzione: Renzi e Boschi vogliono portare a compimento ciò che non riuscì a Berlusconi nel

2006. È naturale mettere in connessione Costituzione e lavoro visto che la Carta del 1948 è fondata su di essa.

Povertà e rappresentanza politica

Non mi avventuro in nessuna conclusione, trattandosi di relazioni tanto ampie quanto di primissima qualità, che non hanno bisogno di commenti o chiose, perché le condivido. Mi limito a notazioni che spero utili per dare ancor più forza alle nostre ragioni del NO al referendum costituzionale.

La relazione tra le condizioni di vita e di lavoro – e di *non lavoro*, è bene sempre ricordare – delle classi popolari e le istituzioni democratiche fu colta in pieno dal movimento *Cartista* nella Gran Bretagna degli anni Trenta dell'Ottocento. Un attivista appassionato di quel movimento di lavoratori, James Bronterre O'Brien, ebbe a dire: 'La vostra povertà è il risultato, non la causa del vostro non essere rappresentati'. Ha il sapore di un aforisma. Infatti, mentre non rispecchia i fatti storici perché proprio l'essere poveri e illetterati escludeva i ceti popolari, e non solo il proletariato, dal voto, il cui esercizio era per l'appunto legato all'essere proprietari o al pagamento di imposte per redditi irraggiungibili per i *working poors*, ha un nucleo di 'sapienza' come tra poco farò emergere. Il suffragio censitario era non a caso concepito come una funzione, non un diritto: funzione perché si trattava di eleggere, su una base elettorale ristretta, chi andava a rappresentare interessi omogenei deliberando leggi al servizio dei ceti possidenti. Il movimento *Cartista* era diffuso tra i lavoratori a cui voleva garantire una rappresen-



za in Parlamento, rivendicandolo come ‘diritto’ per combattere lo sfruttamento e la povertà. Il paradosso di quel movimento fu che, mentre esso organizzava i lavoratori, non formulava un programma di rivendicazioni sociali, ma immediatamente politico-istituzionali. Da qui il nucleo di ‘sapienza’ di quell’aforisma: c’è un rapporto tra povertà e negazione della rappresentanza, c’è un rapporto tra democrazia e diritti sociali. In un passaggio Azzariti ha richiamato Hans Kelsen che individuò ‘l’essenza’ del Parlamento nell’essere il luogo del confronto tra interessi sociali e valori ideali delle diverse classi, per questo Kelsen era un convinto assertore del metodo elettorale proporzionale in quanto garante del pluralismo da rappresentare nelle istituzioni. Mi permetto di rilevare che Kelsen non riuscì a superare una visione funzionalistica del voto e della rappresentanza, a causa del primato attribuito ai partiti, intesi come espressioni di classi sociali. Infatti Kelsen suggerì di attribuire i seggi parlamentari ai partiti che potevano delegare loro rappresentanti a secondo dei problemi in discussione in modo da garantire la ‘competenza’, la conoscenza dei problemi in discussione. Pur trattandosi del grande Kelsen, ritengo che sottovalutò la trasformazione subita dal suffragio nel passare da censitario a universale. Prima, per poter votare occorreva misurare la ‘competenza’, e ‘pesare’ il legame tra i ceti sociali e la nazione, infatti la competenza coincideva con l’estensione della proprietà e della ricchezza mobiliare che costituivano anche il legame con la ‘cosa pubblica’: si può decidere degli affari pubblici, se si hanno degli interessi radicati nella società (non per caso era la proprietà terriera il requisito principe), ora qual interesse potevano avere i *working poors*, essendo dipendenti dai proprietari per il lavoro e l’assistenza? Solo i proprietari erano indipendenti e al tempo stesso cointeressati a che la ‘cosa pubblica’ fosse ben amministrata, pena danneggiare i loro affari e le loro proprietà. Da qui scaturisce il suffragio censitario, finalizzato a organizzare una società in cui contavano solo gli interessi di ristrette cerchie sociali – della borghesia e dei ceti possidenti. Successivamente, con il suffragio universale ad essere espressi sono gli interessi di tutti i cittadini, appartenenti a tutti settori sociali: non si richiede più di essere proprietario, né sono necessarie competenze specifiche per esercitare il voto dato che trattandosi degli interessi di tutti, ognuno

ne è a conoscenza – si tratta infatti di decidere delle condizioni di vita, delle aspirazioni, dei valori di ciascuno. Ricordo questo perché nel nostro tempo si riaffacciano pulsioni antidemocratiche in nome della complessità del governare, che riguarderebbe problemi che richiedono competenza, *expertise*, conoscenze approfondite. Il governo richiederebbe ‘sguardi lunghi’ che solo tecnocrati e imprenditori avrebbero portando ad esempio gli investimenti nelle grandi infrastrutture o nelle fonti energetiche, o la gestione dei mercati finanziari, o la ricerca scientifica, o le questioni bioetiche, o climatiche ecc. ecc.. Il popolo non possiederebbe le competenze in misura sufficiente e dovrebbe affidarsi agli esperti, alla tecnocrazia in grado di dialogare con le imprese, veri centri decisionali delle grandi scelte di investimento e dell’organizzazione dell’intera società. Queste scelte avvengono in modo efficiente solo nel mercato, ed esse assurgono al rango di scelte sociali; i governi, meglio i sistemi di governance, sono solo chiamati a garantire al mercato le infrastrutture legali e istituzionali per il suo regolare operare.

Già Aristotele, cito a mente, scriveva che si è il nocchiero che sa guidare una nave, ma sono i passeggeri a sapere se il viaggio è confortevole o meno; si è il calzolaio che sa tagliare e cucire il cuoio ma è chi calza le scarpe a sapere se sono comode. Tradotto significa che sulle questioni ‘pubbliche’, ‘politiche’, riguardando la vita, i bisogni, gli interessi delle persone, sono queste a dover decidere, forti della conoscenza della propria condizione e dei propri valori. Toccando le decisioni pubbliche tutti i cittadini, esse non possono che essere assunte da tutti: ‘ciò che tocca tutti, da tutti deve essere deciso’, per ripetere il vecchio brocardo.

È proprio questo che oggi viene messo in discussione, si badi, non nel senso che si vuole togliere il diritto di voto, abrogare il suffragio universale, si mira però a svuotare la rappresentanza e a depotenziare il voto. Il suffragio universale, garantito in quanto diritto soggettivo, serve a eleggere il proprio rappresentante in modo che egli possa per l’appunto rappresentare *l’elettore*, portando in Parlamento le sue ragioni, i suoi interessi, le sue aspirazioni e in Parlamento confrontarli con quelli degli altri rappresentanti. Proprio per questa funzione, a mio avviso, il Parlamento è la sede per eccellenza della formazione dell’*indirizzo politico*,

perché in esso si confrontano i rappresentanti delle diverse forze sociali e politiche. Questa funzione, la determinazione dell’indirizzo politico, con la legge di revisione Renzi-Boschi, in combinazione con la nuova legge elettorale (l’Italicum), viene sottratta al Parlamento e innestata sul governo. Sostengono Renzi e Boschi che la forma di governo, tranne essere stata la fiducia riservata alla sola Camera dei deputati, non è stata modificata. In effetti, formalmente gli articoli 92-95 della Costituzione non sono stati modificati per la semplice ragione che, sostanzialmente, il mutamento della forma di governo sarà il prodotto della nuova legge elettorale grazie al premio di maggioranza attribuito nel secondo turno quando una qualunque lista, a prescindere dal livello di consenso avendo solo un voto in più dell’altra, ottiene 340 seggi. Il ‘combinato’ della revisione costituzionale con la legge elettorale muta la forma di governo e il fine delle elezioni. Infatti, le elezioni non sono più finalizzate ad eleggere i rappresentanti, sono un voto di investitura del governo. Non a caso la legge elettorale – il cosiddetto Italicum, la legge n. 52 del 2015 e in vigore dal 1° luglio 2016 – riprende le espressioni della precedente legge, il Porcellum, per stabilire che “i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica”. Sottolineo che si parla di ‘capo della forza politica’, espressione che la dice lunga sulla concezione della democrazia: si parla di ‘un capo della forza politica’, il quale sarà a ‘capo’ della maggioranza parlamentare, composta per di più con deputati scelti da lui attraverso la designazione di cento capilista in liste corte di candidati, pertanto, sempre da lui selezionati. Non solo. Mi chiedo: che fine fa il ruolo del presidente della Repubblica? Come si potrà rispettare nella sostanza il precetto dell’articolo 92 – ‘il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio’ – se con le elezioni avverrà un’investitura del governo? Come potrà il Presidente della Repubblica non scegliere chi è stato investito dal voto popolare come ‘capo della forza politica’ maggioritaria, che automaticamente si trasforma in ‘capo del governo’? Che questo sia l’obiettivo del combinato legge elettorale-revisione costituzionale, lo si può trovare confermato in tutti gli scritti di Roberto D’Alimonte, ascoltato consigliere

di Renzi. Esso è riassumibile nello slogan: la sera delle elezioni si saprà chi governerà, dunque il Presidente della Repubblica ha solo il compito di ratificare l’*investitura popolare* del capo del governo. Con le elezioni si nomina un capo, esse divengono una forma di *acclamazione popolare*. Non ci si lasci ingannare dall’aggettivo ‘popolare’ perché l’acclamazione è propria dei regimi autoritari. La forma di governo parlamentare si trasforma profondamente, perché non è più in Parlamento che la maggioranza esprime la fiducia al governo, ma è il ‘capo del governo’, che ha scelto con il nuovo sistema elettorale la ‘sua’ maggioranza. Le elezioni non servono per esprimere la rappresentanza, servono per investire il governo, anzi, per investire il capo del governo: ecco perché, nello statuto del PD, Renzi ha accoppiato la figura del segretario e del Presidente del Consiglio, il capo della forza politica che vince diviene il capo del governo. Non è neppure il partito a farsi governo, è il segretario del partito che si fa governo. Per questo Leopoldo Elia parlò di *premierato assoluto*. Si potrebbe essere tentati dal ricordare il precedente del Cavalier Benito Mussolini, che era appunto ‘Capo del governo’ dicendo che risorge il vecchio mostro italiano del fascismo. Si commetterebbe un errore, perché la tendenza a cancellare la rappresentanza e a centralizzare il potere è una tendenza con specifiche quanto assolutamente contemporanee connotazioni, diffusa oggi su scala internazionale. La concentrazione del potere negli Esecutivi è propria dei sistemi di governance affermatesi in tutto l’emisfero occidentale. La *governance*, a differenza del fascismo quando lo Stato ‘la faceva’ da primo attore giungendo a comprimere per fini di potenza imperialistica le decisioni dei gruppi capitalistici, è un intreccio di tecnoburocrazia pubblica e gruppi capitalistici privati, che insieme decidono le politiche in funzione degli interessi industriali e finanziari. Il mercato è la stella polare delle politiche pubbliche. Lo stesso Stato, dopo che alle banche centrali dell’UE è fatto divieto di comprare i titoli del debito pubblico, deve approvvigionarsi sui mercati finanziari, dipendendone. La *governance* è un intreccio ‘pubblico-privato’ che sta svuotando la rappresentanza per dare il primato nelle decisioni politiche al governo e al suo capo, assunte sempre in vista del buon andamento dei mercati e dei suoi attori. Le stesse funzioni di controllo del Parlamento vengono ad essere vanifi-



cate perché il ‘capo del governo’ mette in pratica un programma votato alle elezioni, pertanto solo alle elezioni successive si può esprimere un dissenso e si può ‘punirlo’ non rieleggendolo. Gli subentra un altro capo di governo che per cinque anni deciderà disponendo della maggioranza parlamentare. A ragione De Fiores ha richiamato Schumpeter di *Capitalismo Socialismo Democrazia*, in quanto qui si teorizzano le elezioni come scelta di quale élite sarà chiamata a governare, con la completa svalutazione di essere mezzo di formazione della rappresentanza popolare. La revisione costituzionale della Seconda Parte della Costituzione – io ho contato la modifica di ben 47 articoli – rafforza questo primato del governo dato che essa mira a ‘iper-stabilizzarlo’, per usare un’espressione di Azzariti. Come lo iper-stabilizza? Non solo con il meccanismo della legge elettorale maggioritaria, ma mettendo le mani negli stessi ingranaggi parlamentari, come si usa dire manomettendo gli *interna corporis*. Per esempio attraverso il controllo dell’agenda dei lavori parlamentari con il ‘voto a data certa’ (ultimo comma dell’articolo 72 revisionato). Quando il governo ritiene che un disegno di legge è parte del suo programma politico può chiedere il voto entro settanta giorni: è la ghigliottina del dibattito parlamentare. Ammesso che un Parlamento di ‘designati’ possa mai dissentire dal ‘capo del governo’ trascinando i tempi dell’approvazione di un disegno di legge, per far sparire questa lontana evenienza il governo può chiederne il voto entro 70 giorni. Questo meccanismo ha l’effetto perverso di mettere nelle mani del governo perfino l’agenda del Parlamento da sempre sua prerogativa. Infatti, un organo non padrone dell’ordine dei suoi lavori cessa di essere autonomo. Che questo disegno di iper-stabilizzazione possa ritorcersi contro Renzi, è divenuta una possibilità visto il successo elettorale di M5S, che ha reso ormai tripolare lo scenario italiano. Ciò dimostra un fatto: la crisi della democrazia non è dovuta alla Costituzione bensì ai partiti politici divenute macchine di potere, ‘partiti pigliatutto’, senza più essere l’espressione di settori sociali; la crisi della democrazia è dovuta alla fuga della sovranità verso centri di potere tecnocratici nazionali e sovranazionali; la crisi della democrazia è una crisi della rappresentanza e non della governabilità. Le scelte di Renzi vanno nella direzione di un ulteriore svuotamento della

rappresentanza, senza peraltro semplificare i lavori parlamentari resi più complicati divenendo ben 7 le procedure per il varo delle leggi, oltre le tre previste dall’articolo 72 della vigente Costituzione.

Patto sociale e patto costituzionale

Perché abbiamo deciso di non parlare solo della revisione della Costituzione, avendo messo in parallelo la disamina delle legge Renzi-Boschi e di quelle del Jobs Act, dell’accordo del 10 gennaio 2014 sulla rappresentanza sindacale e della legge delega Madia sulla Pubblica Amministrazione? Perché la costruzione della democrazia costituzionale, quella cioè realizzata nel Secondo Dopoguerra, basandosi sul ripudio dei regimi totalitari del nazifascismo, fondati sul dominio del ‘Capo’ – tanto che fu questa assunzione a determinare il rigetto del presidenzialismo di cui si fece paladino un democratico di sicura fede come Piero Calamandrei –, ha stabilito il primato dei diritti sociali riassumibili nei diritti del lavoro (e dei lavoratori), a cui ha funzionalizzato l’organizzazione dei poteri. L’articolo 3 della Costituzione, richiamato più volte nell’introduzione da Giorgio Cremonesi, statuisce la pari dignità sociale e impone alla Repubblica il compito di ‘rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese’. È questa, lo dico per inciso, una profonda quanto raffinata definizione del socialismo.

Per riprendere l’efficace immagine di Luigi Ferrajoli, la Costituzione ha definito una sfera dell’indecidibile – quella dei diritti, sottratti all’arbitrio delle maggioranze – e quella del decidibile affidata alle decisioni della maggioranza. La democrazia costituzionale è nel suo più intimo tessuto una *democrazia antimaggioritaria*, mentre oggi si cantano le meraviglie della *democrazia maggioritaria*. Alla base della scelta del primato dei diritti, e della democrazia antimaggioritaria in quanto democrazia costituzionale, si trova un patto sociale tra le classi, che ora viene rotto. La rottura del patto sociale, frutto delle politiche liberiste, va insieme alla rottura del patto costituzionale; la regressione dei diritti del lavoro e sociali va insieme alla regressione della democrazia rappresentativa. Come O’Brien ebbe a evidenziare



meno
POLITICHESE
più
SINISTRA

Voglio LAVORO.

USB
UNIONE SINDACALE DI BASE

#vogliolavoro è il punto di vista e di lotta della classe lavoratrice per la piena democrazia. #vogliolavoro lancia la campagna contro la precarietà, in difesa di occupazione e lavoro, del Welfare, dei diritti sindacali, politici e civili, della salute, della previdenza e della scuola pubblica.

USB. INSIEME SIAMO IMBATTIBILI. usb.it |   

povertà e mancata rappresentanza politica si tengono, e il patto costituzionale del Secondo dopoguerra è oggi sotto l’attacco delle élite sia politiche sia imprenditoriali.

Ha scritto Azzariti che la crisi della Costituzione è riconducibile a quella della ‘civiltà del lavoro’, edificata con le lotte sociali e politiche dopo la Seconda guerra mondiale. Questa fase storica è stata

caratterizzata da un compromesso tra il capitale e il lavoro, grazie all’economia mista e alle politiche di impronta keynesiana, e da un equilibrio di potere tra le classi in virtù del quale la produzione e i consumi di massa assicuravano sì ampi profitti ma anche alti e garantiti livelli occupazionali e una redistribuzione della ricchezza, mediante la tassazione progressiva e l’universalità dei servizi pubblici. Volendo usare



concetti di Karl Polanyi, si potrebbe dire che il capitalismo dell'epoca della civiltà del lavoro era *incastato* nella società, sotto il controllo della 'politica'. Non solo nel Secondo dopoguerra – periodo a cui ci si riferisce con la locuzione 'Trenta Gloriosi' –, pure dopo la Prima guerra mondiale si determinò, in special modo in Germania e Austria, un equilibrio tra le classi, che trovò espressione nelle loro Costituzioni. La preservazione di quell'equilibrio divenne, peraltro, il perno della strategia politica dell'austromarxismo, la più avveduta delle tendenze socialdemocratiche negli anni Venti del Novecento.

Nella Repubblica di Weimar la proprietà privata non ebbe più uno statuto privilegiato, anzi se ne affermò la funzione sociale e al contempo si costruì un sistema di diritto del lavoro capace di limitare il potere capitalistico nelle fabbriche grazie ai consigli dei lavoratori e al ruolo del sindacato. Al fine di affermare il primato della 'politica' sull'economia, Hugo Sinzheimer contribuì alla redazione degli articoli della Costituzione di Weimar sul diritto del lavoro e si prodigò per la loro traduzione in leggi per istituire una democrazia economica volta a salvaguardare i lavoratori dall'arbitrio del potere padronale e a promuovere la loro partecipazione alla gestione delle imprese. Il disegno di Sinzheimer era di creare, a fianco della comunità politica, una 'comunità economica' dove lavoratori e imprenditori fossero su un piede di parità nel rispetto dei principi di libertà ed eguaglianza. Come di recente ha scritto Ruth Dukes, Weimar è il sistema proto-corporatista di Stato sociale, e ha funto da riferimento per la costituzionalizzazione dei sistemi di welfare del Secondo dopoguerra. Le costituzioni – segnate da Auschwitz e dal nazifascismo – non sono state più Carte istituenti e disciplinanti poteri, dato che hanno incorporato valori sotto forma di principi che vincolano l'attività legislativa a tal punto che il Parlamento non è più sovrano nelle sue decisioni. Le leggi hanno un giudice, la Corte costituzionale, che può emettere sentenze di annullamento guidate da principi e disposizioni della Costituzione. L'articolo 1 del *Grundgesetz* afferma esplicitamente, al comma 3, che 'i diritti fondamentali vincolano la legislazione, il potere esecutivo e la giurisdizione come diritto immediatamente valido'. Sovrana è la Costituzione, riprendo ancora Azzariti, non appartenendo più la sovranità al re come nelle monarchie o al Parla-

mento come negli Stati legislativi. La sovranità della Costituzione implica l'immediata efficacia delle sue norme, che non sono dunque un 'programma' affidato alla discrezionalità decisionale del Parlamento e delle forze politiche. I diritti, garantiti in Costituzione, determinano l'organizzazione dei poteri essendo questi predisposti alla loro attuazione. La 'politica' è chiamata a realizzare il disegno costituzionale incentrato sulla garanzia dei diritti fondamentali, siano essi civili, sociali o politici che trovano il loro fondamento unitario nel principio della dignità della persona. Se si tiene ben a mente lo stretto legame tra patto costituzionale e patto sociale si può cogliere il capovolgimento in atto: dalla Repubblica fondata sul lavoro a una Repubblica fondata sull'economia e sulla finanza. Il capovolgimento si può riassumere nella formula: l'economia domina la politica, grazie alla supremazia conquistata dal neoliberismo.

Si potrebbe sostituire la domanda di Fabio Merusi 'chi è l'assassino dell'articolo 41?', con l'interrogativo: 'chi è l'assassino della Costituzione?'. La risposta sarebbe la stessa: la rivoluzione conservatrice, portata avanti dalle classi dirigenti che stanno costruendo i mercati – sia finanziari sia per la produzione e scambio di merci e servizi – su scala globale determinando uno slittamento della sovranità verso istituzioni, imprese e centri finanziari transnazionali, accompagnato dall'evaporazione dei diritti in *guidelines* (linee guida) e *benchmarks* (parametri di eccellenza), espressioni della *soft law* (legge soffice, non rigida) propria della regolazione dei mercati.

Una nuova 'costituzione economica' è venuta emergendo, che non è quella pensata da Sinzheimer, è quella dell'*ordoliberalismo* assunto a guida della costruzione europea fin dalla sua nascita. Non più la 'dignità della persona', a fondamento del nuovo ordine sociale e politico sono il mercato e le merci.

La globalizzazione richiede la massima competitività delle imprese e dei territori dove sono insediate, e la massima mobilità dei capitali e delle persone. Ciò comporta due conseguenze: la prima nei luoghi di lavoro dove non sono più tollerati conflitti, al contrario si domanda la più ampia disponibilità a collaborare con il management, libero però di utilizzare e licenziare i lavoratori – le leggi di modifica dei contratti di lavoro, in Italia denominate Jobs Act e diffuse su scala continentale, sono state dettagliatamente esaminate da Carlo Guglielmi, alla cui re-

lazione non posso che rinviare. La seconda conseguenza è che le istituzioni politiche devono porsi al servizio delle imprese e della finanza, e non devono più essere l'espressione dei cittadini dovendosi esse piegare ai meccanismi della governance.

È avvenuto un capovolgimento del diritto del lavoro promosso dall'Unione Europea e sancito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, per esempio con le sentenze *Viking* e *Laval*: i diritti sociali e del lavoro devono essere ridefiniti non contro ma in sintonia con il mercato, il diritto del lavoro va ridisegnato come diritto del mercato del lavoro. Il rovesciamento consiste in un processo di *incastro* della società nel mercato.

Il Senato polimorfo

Davvero si supera il bicameralismo? Davvero si delinea un Senato delle Autonomie, secondo quanto prescrive l'articolo 5 della Costituzione? Non sono solo le analisi e le considerazioni di Laura Ronchetti a mettere in dubbio che il Senato prospettato dalla legge di revisione rappresenti le 'istituzioni territoriali' (articolo 55 quinto comma), basta leggere quanto Gianfelice Rocca, presidente dell'Assolombarda, ha dichiarato al Corriere della Sera (del 24 maggio 2016): "Eviterei di sfiduciare le autonomie per gli errori che in tante hanno fatto, la burocrazia centrale non è una risposta convincente. L'innovazione nelle società moderne viene quasi sempre dal basso. Quindi dico Sì [alla revisione Renzi-Boschi] con l'impegno a riproporre più avanti una riflessione sull'articolazione dei poteri tra centro e periferia, senza dimenticare la UE...insisto non basta riaccentrare". Gianfelice Rocca, parlando per l'Assolombarda, pensa a istituire forme di autonomia che consentano alla Lombardia e alle Regioni del Nord di marciare verso l'integrazione con le aree europee innanzitutto tedesche per dare ancor più impulso alla creazione di valore delle filiere produttive transnazionali, valga per tutte l'*automotive*. Indubbio però che abbia colto il senso della revisione costituzionale in direzione di un accentramento. Il minimo che si possa affermare è che il nuovo Senato è un'istituzione ibrida: oltre a cinque senatori nominati dal Presidente della Repubblica, ci saranno 95 rappresentanti eletti dalle Regioni tra i propri consiglieri e tra i sindaci (nel numero di 20), e però 'in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i can-

didati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi' (articolo 57, sesto comma, del testo revisionato). Dunque rappresentanti delle *istituzioni territoriali* e al contempo rappresentanti dei *cittadini del territorio*. Le istituzioni che i senatori dovranno rappresentare sono peraltro diverse le une dalle altre: le Regioni sono organi con potestà legislativa, mentre i Comuni sono organi dell'autonomia. Il Senato è polimorfo, organo dai contorni indefiniti, ciò che si riverbera sulle sue competenze in quanto partecipa del processo legislativo, ma con limiti che, lungi dal semplificarlo, lo complica perché i confini delle materie legislative su cui il Senato può esercitare il voto, a prescindere dalle diverse procedure che la Camera dovrà seguire per la decisione finale, non sono rigidi. Per questo motivo si assisterà a contenziosi prima tra Camera e Senato, tanto che si prevede all'articolo 70 che i due Presidenti li dirimano, e poi all'intasamento della Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi sulla legittimità delle leggi per vizio nella loro formazione. Il carattere ibrido lo si coglie appieno leggendo l'articolo 55 revisionato, dove al quinto comma si scrive che il 'Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica', e l'articolo 67 dove si dispone che i 'membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato'. Delle due l'una: o i nuovi senatori rappresentano le istituzioni territoriali e dunque sono una loro espressione; o rappresentano i territori e dunque i cittadini, quindi non le istituzioni. Se rappresentanti delle istituzioni è illogico che esercitino le loro funzioni senza vincolo di mandato, se non sono vincolati rappresentano i cittadini e non le istituzioni. Prima si ha in mente il *Bundesrat* dove però il voto è vincolato dai *Länder*, poi ci si inventa un *Bundesrat all'italiana* dove, pur rappresentandole, i senatori sono liberi rispetto alle istituzioni territoriali.

La spinta alla centralizzazione del potere, rilevata da Gianfelice Rocca e ben documentata da Laura Ronchetti, si riscontra anche nella revisione del Titolo V, che andava di sicuro riscritto dati i conflitti di attribuzione da essa innescati, di certo non andava revisionato nel senso di concentrare le competenze nello Stato centrale riducendo le Regioni ad apparati amministrativi. Il legislatore della revisione costituzionale del 2001 aveva prescritto: 'Spetta alle



Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato'; la legge Renzi-Boschi elenca le materie di competenza regionale molte delle quali si sovrappongono a quelle statali con il risultato di alimentare i conflitti di attribuzione (come già avvenuto dopo la pessima revisione del 2001), e di spingere verso l'amministrativizzazione di organi con potestà legislativa. Un pasticcio. Meglio il monocameralismo e il potenziamento della Commissione parlamentare per gli Affari regionali e della Conferenze unificate Stato-Regioni-Comuni.

A questo processo di 'amministrativizzazione' delle Regioni, facilitato da un ceto politico regionale inquinato dalla corruzione e dal malgoverno, si è accompagnato un processo di privatizzazione del lavoro pubblico, indicato come nemico dei cittadini e causa di tutti i mali italiani (la burocratizzazione, le procedure complesse che portano allo stallo decisionale ...), mentre i servizi pubblici sono stati smantellati e i lavoratori pubblici hanno visto bloccati i loro contratti. Arturo Salerni ha passato al setaccio le norme della 'riforma' Madia sull'organizzazione del lavoro pubblico. Occorre sempre tenere a mente che i lavoratori pubblici sono coloro che fanno funzionare i servizi pubblici, quindi non sono nemici bensì alleati dei cittadini, e che le loro condizioni di lavoro sono funzionali ad un efficace gestione dei servizi volti a garantire i diritti sociali.

Destabilizzazione del lavoro e stabilizzazione del governo: questo disegno politico non è stato solo di Forza Italia e del PD, è stata la strategia delineata dai grandi centri finanziari e delle Banche centrali – in tutte le relazioni sono stati ricordati la lettera di Draghi e Trichet del 5 agosto 2011 e il *Rapporto* del 28 maggio 2013 della grande banca JP Morgan, che chiedevano riforme per rafforzare l'esecutivo, introdurre il pareggio di bilancio, abbattere i diritti sociali, deregolamentare il mercato del lavoro, privatizzare i servizi pubblici.

Traduco alla lettera alcuni passi del *Rapporto* della JP Morgan: 'All'inizio della crisi, fu assunto in generale che i problemi ereditari nazionali fossero di natura economica. Ma, come la crisi si è andata sviluppando, è divenuto chiaro che c'erano problemi profondamente politici nei paesi periferici, che, a nostra avviso, necessitano di un mutamento se l'E-MU [Unione Economica Monetaria] deve funziona-

re propriamente nel lungo periodo. I sistemi politici nella periferia furono stabiliti dopo la dittatura, e furono connotati da quella esperienza. Le Costituzioni tendono a mostrare una forte influenza socialista, che riflette la forza politica che i partiti di sinistra guadagnarono dopo la sconfitta del fascismo. I sistemi politici della periferia mostrano tipicamente diversi dei seguenti tratti: esecutivi deboli; Stati centrali deboli rispetto alle Regioni; protezione costituzionale dei diritti del lavoro; sistemi consociativi che alimentano il clientelismo politico; e il diritto di protestare se cambiamenti non ben accetti sono apportati allo status quo'. Per la JP Morgan non c'è solo una crisi economica, c'è una più profonda crisi politico-istituzionale che richiede drastici interventi: è il programma di aggressione alla democrazia e ai diritti sociali che i governi voluti e sponsorizzati dall'UE stanno eseguendo. Il problema sono le Costituzioni con *influenza socialista* – si ricordi l'articolo 3 della nostra Carta –, ed esse devono essere cambiate. Renzi sta agendo per abbattere quella italiana seguendo le orme di Berlusconi, e prima Monti, forte del consenso del PD e di Forza Italia, ha sferrato un colpo duro, sotto la spinta della lettera di Draghi-Trichet e del *Fiscal Compact*, introducendo il pareggio di bilancio attraverso la revisione dell'articolo 81.

Dieci anni fa, il 25 e 26 giugno 2006, la stragrande maggioranza dei cittadini bocciò la controriforma di Berlusconi analoga a quella di Renzi, nel prossimo autunno si può ottenere di nuovo una vittoria referendaria, però questa volta dobbiamo accompagnarla con una mobilitazione per cancellare anche le leggi che hanno distrutto il diritto del lavoro e annichiliti i diritti sociali, forti della consapevolezza che *Costituzione e lavoro* possono insieme perdere, e per questo insieme devono vincere.



CONTRO QUESTI 47 ARTICOLI BISOGNEREBBE FARE UN QUARANTOTTO

“Cominciamo a chiudere la porta in faccia a chi ruba conquiste, battaglie e vittorie del mondo del lavoro”

Certamente è una non piccola fatica leggere il testo di legge di revisione della Seconda Parte della Costituzione approvata dal Parlamento, ma se lo si fa confrontandolo con quello della Costituzione del 1948 la fatica risulta ripagata. Infatti il testo della Costituzione del 1948 è chiaro e scorrevole - fu sottoposto anche a un affinamento linguistico affidato a letterati -, quello revisionato risulta confuso, contorto e a volte perfino contraddittorio (oltre a introdurre disposizioni antidemocratiche, come sostenuto negli interventi sopra riportati). Si dirà che il nostro è un giudizio distorto dal nostro No, allora si leggano i due testi e si valuti personalmente se esso risponde al vero.


I testi riproducono il volume curato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati, pubblicato on line nel maggio 2016. Scorrendo via via le modifiche, si ha chiaro con quali strumenti da scasso si sta stia tentando di scardinare la Costituzione, per fare irruzione nelle regole della democrazia, per saccheggiare diritti e garanzie dei lavoratori italiani. Che fare? Cominciamo a chiudergli la porta in faccia ai ladri di conquiste, di battaglie, di vittorie del mondo del lavoro: cominciamo a votare NO al prossimo Referendum.



LA RIFORMA COSTITUZIONALE

Testo di legge costituzionale

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°88 del 15 aprile 2016



*Testo a fronte
con la Costituzione vigente*

n. 216/12 PARTE SECONDA - MAGGIO 2016

**RAFFRONTO TRA IL TESTO VIGENTE DELLA COSTITUZIONE E
IL TESTO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

Il testo vigente della Costituzione è posto a confronto con quello modificato dal testo di legge costituzionale, come risultante dall'esame parlamentare.

Nella seconda colonna, il carattere grassetto evidenzia le modifiche rispetto al testo della Costituzione vigente. È inoltre indicato, accanto all'articolo della Costituzione, l'articolo del testo di legge che dispone la modifica.

La tabella n. 1 reca inoltre le modifiche apportate dal testo a leggi costituzionali e nella tabella n. 2 sono riportati gli articoli del testo che non modificano la Costituzione, né leggi costituzionali.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

066760-9475/066760-3855

st_istituzioni@camera.it

 CD_istituzioni

LE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE VIGENTE

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	
TITOLO IV RAPPORTI POLITICI	
<i>Art. 48</i>	<i>Art. 48</i>
	<i>art. 38, co. 1</i>
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.	<i>Identico</i>
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.	<i>Identico</i>
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.	La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione della Camera dei deputati , alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.	<i>Identico</i>

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	
TITOLO I IL PARLAMENTO	
Sezione I Le Camere	
<i>Art. 55</i>	<i>Art. 55</i>
	<i>art. 1</i>
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.	<i>Identico</i>
	Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
	Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.
	La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.
	Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politi-

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
	che pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.	<i>Identico</i>
<i>Art. 56</i>	<i>Art. 56</i>
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.	<i>Identico</i>
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.	<i>Identico</i>
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.	<i>Identico</i>
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.	<i>Identico</i>
<i>Art. 57</i>	<i>Art. 57</i>
	<i>art. 2</i>
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.	Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
	I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.	Abrogato
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.	Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero , previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.	La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
	La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.
	Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
	regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.
<i>Art. 58</i>	<i>Art. 58</i>
	<i>art. 38, co. 2</i>
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.	Abrogato
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.	Abrogato
<i>Art. 59</i>	<i>Art. 59</i>
	<i>art. 3</i>
È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.	<i>Identico</i>
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.	Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.
<i>Art. 60</i>	<i>Art. 60</i>
	<i>art. 4</i>
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.	La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.	La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
<i>Art. 61</i>	<i>Art. 61</i>
	<i>art. 38, co. 3</i>
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.	L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.	Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.
<i>Art. 62</i>	<i>Art. 62</i>
	<i>art. 38, co. 4</i>
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.	<i>Identico</i>
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.	<i>Identico</i>
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.	Abrogato
<i>Art. 63</i>	<i>Art. 63</i>
	<i>art. 5</i>
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.	<i>Identico</i>
	Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali.

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.	<i>Identico</i>
<i>Art. 64</i>	<i>Art. 64</i>
	<i>art. 6</i>
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.	<i>Identico</i>
	I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni.
Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.	<i>Identico</i>
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.	<i>Identico</i>
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere , hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.	I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere . Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
	I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
<i>Art. 65</i>	<i>Art. 65</i>
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.	<i>Identico</i>
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.	<i>Identico</i>
<i>Art. 66</i>	<i>Art. 66</i>
	<i>art. 7</i>
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.	<i>Identico</i>
	Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore.
<i>Art. 67</i>	<i>Art. 67</i>
	<i>art. 8</i>
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.	I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
<i>Art. 68</i>	<i>Art. 68</i>
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.	<i>Identico</i>
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di	<i>Identico</i>

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.	
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.	<i>Identico</i>
<i>Art. 69</i>	<i>Art. 69</i>
	<i>art. 9</i>
I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.	I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.
Sezione II La formazione delle leggi	
<i>Art. 70</i>	<i>Art. 70</i>
	<i>art. 10</i>
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.	La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politi-

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
	che dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.
	Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
	Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
	L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
	può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
	I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
	I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
	Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.
<i>Art. 71</i>	<i>Art. 71</i>
	<i>art. 11</i>
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.	<i>Identico</i>
	Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.	Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari.
	Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.
<i>Art. 72</i>	<i>Art. 72</i>
	<i>art. 12</i>
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.	Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma , presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
	Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.	I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in tal modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.	Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.	La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, e per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti , per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.
	Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70.
	Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
	richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge.
<i>Art. 73</i>	<i>Art. 73</i>
	<i>art. 13</i>
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.	Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
	Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
	allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.
	<i>art. 38, co. 5</i>
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.	Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.	<i>Identico</i>
<i>Art. 74</i>	<i>Art. 74</i>
	<i>art. 14</i>
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.	<i>Identico</i>
	Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.	Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata.
<i>Art. 75</i>	<i>Art. 75</i>
	<i>art. 15</i>
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.	È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
Non è ammesso il <i>referendum</i> per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.	<i>Identico</i>
Hanno diritto di partecipare al <i>referendum</i> tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.	Hanno diritto di partecipare al <i>referendum</i> tutti gli elettori .
La proposta soggetta a <i>referendum</i> è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.	La proposta soggetta a <i>referendum</i> è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati , e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del <i>referendum</i> .	<i>Identico</i>
<i>Art. 76</i>	<i>Art. 76</i>
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.	<i>Identico</i>
<i>Art. 77</i>	<i>Art. 77</i>
	<i>art. 16</i>
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.	Il Governo non può, senza delegazione disposta con legge , emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.	Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere .

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
	La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.	I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. La legge può tuttavia regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
	Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.
	I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
	L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
	modificazioni possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.
	Nel corso dell'esame di disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.
<i>Art. 78</i>	<i>Art. 78</i>
	<i>art. 17</i>
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.	La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.
<i>Art. 79</i>	<i>Art. 79</i>
	<i>art. 18</i>
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.	L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati , in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.	<i>Identico</i>
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.	<i>Identico</i>
<i>Art. 80</i>	<i>Art. 80</i>
	<i>art. 19</i>
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano	La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari,

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.	o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere.
<i>Art. 81</i>	<i>Art. 81</i>
	<i>art. 38, co. 6</i>
Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.	<i>Identico</i>
Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.	Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.	<i>Identico</i>
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.	La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.	<i>Identico</i>
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.	Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati , nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
<i>Art. 82</i>	<i>Art. 82</i>
	<i>art. 20</i>
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.	La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria.	A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
TITOLO II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	
<i>Art. 83</i>	<i>Art. 83</i>
	<i>art. 21</i>
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.	<i>Identico</i>
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.	<i>Abrogato</i>
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.	L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
<i>Art. 84</i>	<i>Art. 84</i>
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.	<i>Identico</i>
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.	<i>Identico</i>
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.	<i>Identico</i>
<i>Art. 85</i>	<i>Art. 85</i>
	<i>art. 22</i>
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.	<i>Identico</i>
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali , per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.	Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.	Se la Camera dei deputati è sciolta , o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova . Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
<i>Art. 86</i>	<i>Art. 86</i>
	<i>art. 23</i>
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.	Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.	In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.
<i>Art. 87</i>	<i>Art. 87</i>
	<i>art. 38, co. 7</i>
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.	<i>Identico</i>
Può inviare messaggi alle Camere.	<i>Identico</i>
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.	Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.	<i>Identico</i>
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.	<i>Identico</i>
Indice il <i>referendum</i> popolare nei casi previsti dalla Costituzione.	<i>Identico</i>
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.	<i>Identico</i>
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.	Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa l'autorizzazione di entrambe le Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo sta-	Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
to di guerra deliberato dalle Camere.	stato di guerra deliberato dalla Camera dei deputati.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.	<i>Identico</i>
Può concedere grazia e commutare le pene.	<i>Identico</i>
Conferisce le onorificenze della Repubblica.	<i>Identico</i>
<i>Art. 88</i>	<i>Art. 88</i>
	<i>art. 24</i>
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.	Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente , sciogliere la Camera dei deputati.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.	<i>Identico</i>
<i>Art. 89</i>	<i>Art. 89</i>
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.	<i>Identico</i>
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.	<i>Identico</i>
<i>Art. 90</i>	<i>Art. 90</i>
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.	<i>Identico</i>
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.	<i>Identico</i>

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
<i>Art. 91</i>	<i>Art. 91</i>
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.	<i>Identico</i>
TITOLO III IL GOVERNO	
Sezione I Il Consiglio dei Ministri	
<i>Art. 92</i>	<i>Art. 92</i>
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.	<i>Identico</i>
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.	<i>Identico</i>
<i>Art. 93</i>	<i>Art. 93</i>
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.	<i>Identico</i>
<i>Art. 94</i>	<i>Art. 94</i>
	<i>art. 25</i>
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.	Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati .
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.	La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.	Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta innanzi alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.	Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.	La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
<i>Art. 95</i>	<i>Art. 95</i>
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.	<i>Identico</i>
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.	<i>Identico</i>
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.	<i>Identico</i>
<i>Art. 96</i>	<i>Art. 96</i>
	<i>art. 26</i>
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati , secondo le norme stabilite con legge costituzionale.	Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
<i>Art. 97</i>	<i>Art. 97</i>
	<i>art. 27</i>
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.	<i>Identico</i>
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.	I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.	<i>Identico</i>
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.	<i>Identico</i>
<i>Art. 98</i>	<i>Art. 98</i>
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.	<i>Identico</i>
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.	<i>Identico</i>
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.	<i>Identico</i>
<i>Art. 99</i>	<i>Art. 99</i>
	<i>art. 28</i>
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti	Abrogato

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.	
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.	Abrogato
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.	Abrogato
<i>Sezione II</i> <i>La Pubblica Amministrazione</i>	
[...]	
<i>Sezione III</i> <i>Gli organi ausiliari</i>	
[...]	
TITOLO IV LA MAGISTRATURA	
<i>Sezione I</i> <i>Ordinamento giurisdizionale</i>	
[...]	
<i>Sezione II</i> <i>Norme sulla giurisdizione</i>	
[...]	
	<i>art. 38, co. 8</i>
TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI	TITOLO V LE REGIONI, LE CITTÀ METROPOLITANE E I COMUNI
<i>Art. 114</i>	<i>Art. 114</i>
	<i>art. 29</i>
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province , dalle Città metropolitane,	La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
ne, dalle Regioni e dallo Stato.	e dallo Stato.
I Comuni, le Province , le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.	I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.	<i>Identico</i>
<i>Art. 115</i>	
<i>[Abrogato dalla legge cost. 3/2001]</i>	
<i>Art. 116</i>	<i>Art. 116</i>
	<i>art. 30</i>
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.	<i>Identico</i>
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.	<i>Identico</i>
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere <i>l</i>), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, <i>n</i>) e <i>s</i>), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119.	Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere <i>l</i>), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, <i>m</i>), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), <i>o</i>), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l'estero, s) e <i>u</i>), limitatamente al

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti , sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.	governo del territorio , possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse , sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio . La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata.
<i>Art. 117</i>	<i>Art. 117</i>
	<i>art. 31</i>
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.	La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:	Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
<i>a</i>) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;	<i>a</i>) <i>identica</i>
<i>b</i>) immigrazione;	<i>b</i>) <i>identica</i>
<i>c</i>) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;	<i>c</i>) <i>identica</i>
<i>d</i>) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;	<i>d</i>) <i>identica</i>
<i>e</i>) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;	<i>e</i>) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi ; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
	pubblica e del sistema tributario ; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; <i>referendum</i> statali; elezione del Parlamento europeo;	f) <i>identica</i>
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;	g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale ;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;	h) <i>identica</i>
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;	i) <i>identica</i>
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;	l) <i>identica</i>
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;	m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare ;
n) norme generali sull'istruzione;	n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica ;
o) previdenza sociale;	o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale ;

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;	p) ordinamento , legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni ;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;	q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero ;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;	r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.	s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici ; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo ;
	t) ordinamento delle professioni e della comunicazione ;
	u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile ;
	v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia ;
	z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d'interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale .
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regio-	<i>Abrogato</i>

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
ni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.	
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.	Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di pro-

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
	mozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
	Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.	Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno pote-	La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislati-

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
stà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.	va esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.	<i>Identico</i>
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.	<i>Identico</i>
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.	<i>Identico</i>
<i>Art. 118</i>	<i>Art. 118</i>
	<i>art. 32</i>
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province , Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.	Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
	Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.	I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere <i>b)</i> e <i>h)</i> del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.	La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere <i>b)</i> e <i>h)</i> del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.	Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
<i>Art. 119</i>	<i>Art. 119</i>
	<i>art. 33</i>
I Comuni, le Province , le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.	I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
I Comuni, le Province , le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.	I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.	<i>Identico</i>
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province , alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.	Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province , Città metropolitane e Regioni.	Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province , le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.	I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
<i>Art. 120</i>	<i>Art. 120</i>
	<i>art. 34 e art. 38, co.9</i>
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.	<i>Identico</i>
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.	Il Governo, acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta , può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente.

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
<i>Art. 121</i>	<i>Art. 121</i>
	<i>art.38, co. 10</i>
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.	<i>Identico</i>
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.	Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alla Camera dei deputati .
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.	<i>Identico</i>
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.	<i>Identico</i>
<i>Art. 122</i>	<i>Art. 122</i>
	<i>art. 35</i>
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.	Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
	<i>art. 38, co. 11</i>
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.	Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e alla Camera dei deputati , ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.	<i>Identico</i>
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.	<i>Identico</i>
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.	<i>Identico</i>
<i>Art. 123</i>	<i>Art. 123</i>
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.	<i>Identico</i>
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questio-	<i>Identico</i>

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
ne di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.	
Lo statuto è sottoposto a <i>referendum</i> popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a <i>referendum</i> non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.	<i>Identico</i>
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.	<i>Identico</i>
<i>Art. 124</i>	
<i>[Abrogato dalla legge cost. 3/2001]</i>	
<i>Art. 125</i>	<i>Art. 125</i>
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.	<i>Identico</i>
<i>Art. 126</i>	<i>Art. 126</i>
	<i>art. 36</i>
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato	Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo parere del Senato

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.	della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.	<i>Identico</i>
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.	<i>Identico</i>
<i>Art. 127</i>	<i>Art. 127</i>
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.	<i>Identico</i>
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.	<i>Identico</i>

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
<i>Art. 128</i>	
[Abrogato dalla legge cost. 3/2001]	
<i>Art. 129</i>	
[Abrogato dalla legge cost. 3/2001]	
<i>Art. 130</i>	
[Abrogato dalla legge cost. 3/2001]	
<i>Art. 131</i>	<i>Art. 131</i>
Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.	<i>Identico</i>
<i>Art. 132</i>	<i>Art. 132</i>
	<i>art. 38, co. 12</i>
Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta	<i>Identico</i>

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con <i>referendum</i> dalla maggioranza delle popolazioni stesse.	
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante <i>referendum</i> e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni , che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.	Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante <i>referendum</i> e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni , che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.
<i>Art. 133</i>	<i>Art. 133</i>
	<i>art. 38, co. 13</i>
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.	<i>Abrogato</i>
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.	<i>Identico</i>
TITOLO VI GARANZIE COSTITUZIONALI	
<i>Sezione I</i> <i>La Corte Costituzionale</i>	
<i>Art. 134</i>	<i>Art. 134</i>
La Corte costituzionale giudica:	<i>Identico</i>
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;	<i>Identico</i>

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;	<i>Identico</i>
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.	<i>Identico</i>
	<i>art. 13, co. 2</i>
	La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 73, secondo comma.
<i>Art. 135</i>	<i>Art. 135</i>
	<i>art. 37</i>
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.	La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.	<i>Identico</i>
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.	<i>Identico</i>
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.	<i>Identico</i>

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.	<i>Identico</i>
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.	<i>Identico</i>
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.	Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato , che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
<i>Art. 136</i>	<i>Art. 136</i>
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.	<i>Identico</i>
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.	<i>Identico</i>
<i>Art. 137</i>	<i>Art. 137</i>
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.	<i>Identico</i>

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.	<i>Identico</i>
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.	<i>Identico</i>
<i>Sezione II Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali</i>	
<i>Art. 138</i>	<i>Art. 138</i>
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.	<i>Identico</i>
Le leggi stesse sono sottoposte a <i>referendum</i> popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a <i>referendum</i> non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.	<i>Identico</i>
Non si fa luogo a <i>referendum</i> se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.	<i>Identico</i>
<i>Art. 139</i>	<i>Art. 139</i>
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.	<i>Identico</i>

TABELLA N. 1 - LE MODIFICHE A LEGGI COSTITUZIONALI

<i>Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1</i>	
<i>Testo vigente</i>	<i>Testo di legge costituzionale</i>
	<i>art. 38, co. 14</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Art. 12</i>
1. La deliberazione sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione è adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato della Repubblica e da quelli della Giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi Regolamenti.	<i>Identico</i>
2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta del Senato della Repubblica o dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.	2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri nonché di altri soggetti nei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.	<i>Identico</i>
4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale può disporre la sospensione della carica.	<i>Identico</i>

<i>Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1</i>	
<i>Testo vigente</i>	<i>Testo di legge costituzionale</i>
	<i>art. 38, co. 15</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Art. 5</i>
1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguarda altresì soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere.	1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera dei deputati , anche se il procedimento riguarda altresì soggetti che non sono membri della medesima Camera dei deputati .

<i>Legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2</i>	
<i>Testo vigente</i>	<i>Testo di legge costituzionale</i>
	<i>art. 38, co. 16</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Art. 3</i>
1. I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.	1. I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da ciascuna Camera , a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera .

TABELLA N. 2 - ARTICOLI NON RECANTI MODIFICHE AL TESTO DELLA COSTITUZIONE

Art. 39
(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e della Provincia autonoma di Trento, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista.

2. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 1.

3. Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica.

4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento delle

elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgano anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.

5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della Giunta regionale o provinciale.

6. La legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4.

7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della Repubblica.

8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, conseguenti alla medesima legge costituzionale.

9. Fino all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a quanto previsto dall'articolo 72, settimo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 12 della presente legge costituzionale, in ogni caso il differimento del termine previsto dal medesimo articolo non può essere inferiore a dieci giorni.

10. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 37 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

11. In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, su ricorso motivato presentato entro dieci giorni da tale data, o entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, le leggi promulgate nella medesima legislatura che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte al giudizio di legittimità della Corte costituzionale. La Corte costituzionale si pro-

nuncia entro il termine di trenta giorni. Anche ai fini di cui al presente comma, il termine di cui al comma 6 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano conformano le rispettive disposizioni legislative e regolamentari a quanto ivi stabilito.

12. Le leggi delle Regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della presente legge costituzionale.

13. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione; a seguito della suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.

14. La Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste esercita le funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

*Art. 40
(Disposizioni finali)*

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del CNEL, per le attività relative al patrimonio, compreso

quello immobiliare, nonché per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti e per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.

2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali.

3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all'integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai principi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere definiscono altresì di comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.

4. Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale. Il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione.

5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, primo comma, della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

6. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonomie Provinz Bozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.

Art. 41
(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 28, 35, 39, commi 3, 7 e 11, e 40, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione.

Elaborazione grafica e stampa
a cura del C.R.D. della
Camera dei deputati
20 giugno 2016

Finito di stampare nel mese di agosto 2016 presso la tipografia